SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 5 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela Moscato di Scanzo» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino a denominazioni di origine controllata «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . . Pag. 4

DECRETO 6 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . . Pag. 5

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 4 luglio 2000.

Fissazione degli standard di qualità dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza . . . . . Pag. 5

DELIBERAZIONE 7 luglio 2000.

Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999. (Deliberazione n. 9/00) . . . . . Pag. 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «E.C.O.S. - Europa-Certificazioni omologazioni sicurezza S.r.l.», in Monsummano Terme, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE . . . . . Pag. 25

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «AESSE - Ambiente e sicurezza S.r.l.», in Ravenna, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE . . . . . Pag. 26

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «Sicapt S.r.l.», in Lecco, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE . . . . . Pag. 26

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.», in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE . . . . . Pag. 27

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «Pro-Cert S.r.l.», in Modena, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE . . . . Pag. 28

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 13 luglio 2000.

Rettifica al decreto ministeriale 5 luglio 2000, relativo alla determinazione dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, comma 1, lettera *a)*. Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio di Stato

DECRETO 6 luglio 2000.

Elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa . . . . Pag. 30

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2000.

Autorizzazione alla società Global Assistance S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 - infortuni (limitatamente ai rischi infortuni del conducente e delle persone trasportate), e 17 - tutela giudiziaria (tutti i rischi inclusi nel ramo) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01592) . . . . Pag. 31

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2000.

Modificazioni al provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, recante modalità per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48. (Provvedimento n. 01608). . . . . Pag. 31

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2000.

Modificazioni al provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, recante modalità per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792. (Provvedimento n. 01609) . . . . Pag. 34

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 8 giugno 2000.

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 6/00/CIR) . . Pag. 37

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 14 aprile 2000.

Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 imposti su «contrada Scorciavacca» nel comune di Mascali . . . . Pag. 45

DECRETO ASSESSORIALE 20 aprile 2000.

Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999, imposti su «parte del territorio comunale di Caltagirone» . . . . Pag. 54

Università di Brescia

DECRETO RETTORALE 18 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 69

Università di Genova

DECRETO RETTORALE 7 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 20 luglio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 73

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) . . . . Pag. 73

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Modificazioni allo statuto della «Le Assicurazioni di Roma» Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma. . . . . Pag. 74

Modificazioni allo statuto della «Gan Italia - Società per azioni - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve Gan Italia S.p.a.), in Roma . . . . . . Pag. 74

Modificazioni allo statuto della «Meie assicurazioni - Società per azioni», in Milano . . . . Pag. 74

Modificazioni allo statuto della «Meie assistenza S.p.a.», in Milano . . . . Pag. 74

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano: Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» . . . . Pag. 75

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 116

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 2000.

Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici.

00A10094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela Moscato di Scanzo» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla sottozona del vino a denominazioni di origine controllata «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 9 settembre 1998 dal Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33C, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto n. 256/1997, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto, in qualità di Consorzio rappresentante gli interessi di una sottozona della denominazione di origine controllata «Valcalepio»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 9 marzo 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino a D.O.C. «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33C, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 9 marzo 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela Moscato di Scanzo è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla sottozona del vino a D.O.C. «Valcalepio - Moscato di Scanzo Passito», di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela Moscato di Scanzo e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A9999

DECRETO 6 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 21 luglio 1999 dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Caluso», «Carema» e «Canavese», con sede in Caluso (Torino), P.zza Mazzini, 4, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota 12 febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate DOC tutelate, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Caluso», «Carema» e «Canavese», con sede in Caluso (Torino), Piazza Mazzini, 4, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 12 febbraio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Caluso», «Carema» e «Canavese», è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate DOC tutelate, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Caluso», «Carema» e «Canavese» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 luglio 2000.

Fissazione degli standard di qualità dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999 con la quale il CIPE, in attuazione degli indirizzi stabiliti con precedente deliberazione del 24 aprile 1996, ha previsto un adeguamento delle tariffe del trasporto

viaggiatori della Ferrovie dello Stato S.p.a., successivamente definita F.S. S.p.a., sulla media-lunga percorrenza e un meccanismo di revisione dello stesso sistema tariffario, nell'ambito temporale 2000-2003;

Considerato che il nuovo sistema tariffario, basato sulla metodologia del «price-cap», nel postulare un maggiore orientamento al mercato e, nella prospettiva di acquisire quote maggiori di traffico, nonché, nel perseguire l'obiettivo di una maggiore tutela degli utenti, prevede aumenti tariffari necessariamente connessi al miglioramento della qualità complessiva del servizio;

Considerata la procedura individuata dall'art. 3 della citata deliberazione CIPE 173/1999 sulla determinazione degli standard di qualità del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualità stessa, nonché sul monitoraggio e successiva verifica dei risultati di esercizio, alla quale restano condizionate le variazioni annuali di prezzo;

Tenuto conto, in particolare che, ai sensi dell'art. 3, punto 3.1.2. della citata deliberazione CIPE 173/1999, nella determinazione degli standard di qualità si deve tener conto dei parametri e degli standard stabiliti nella carta dei servizi F.S. S.p.a. con particolare riferimento a:

a) velocità commerciale, da considerare sia per le singole tipologie di servizi, che globalmente;

b) puntualità, da considerare sia per le singole tipologie di servizi, che globalmente;

c) età media del materiale rotabile;

d) quantità dei punti vendita informatizzati;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 3, punto 3.1.2., per l'anno 2000 la fissazione degli obiettivi di miglioramento è prevista entro il 30 aprile 2000 e la relativa verifica entro il 31 ottobre 2000, contestualmente alla fissazione degli obiettivi qualitativi per l'anno 2001;

Considerato che le particolari condizioni stabilite per la fissazione degli standard e per la successiva verifica nell'anno 2000 limitano, per tale anno le possibilità di estensione del numero e del livello di dettaglio dei fattori e degli indicatori di qualità;

Vista la nota n. 1384 del 20 aprile 2000, recante la proposta del Ministero dei trasporti e della navigazione al NARS per la determinazione degli standard di qualità del servizio di trasporto viaggiatori di media e lunga percorrenza della F.S. S.p.a. per l'anno 2000;

Sentita F.S. S.p.a. che ha evidenziato una serie di difficoltà di ordine tecnico non risolvibili entro i termini previsti per la fissazione degli obiettivi di miglioramento per l'anno 2000;

Considerato che tali difficoltà potranno essere risolte attraverso la definizione di procedure di misurazione della qualità e la costruzione progressiva di un sistema «qualità» ed il contemporaneo avvio del sistema SISCT - RIACE per il monitoraggio della circolazione dei treni, ivi compreso l'accertamento della puntualità degli stessi;

Considerato che i fattori di qualità, gli indicatori di qualità e gli standard individuati rappresentano il punto di partenza per l'adeguamento del livello della qualità dei servizi, entro i sei mesi disponibili dell'anno 2000, nonché per la costruzione di una banca dati adeguata per il rilevamento dei servizi e del loro corretto e soddisfacente funzionamento anche al fine della regolazione dei servizi stessi;

Ritenuto che tale processo deve consentire l'individuazione sia di ulteriori indicatori di qualità significativi per i servizi di media e lunga percorrenza, da effettuarsi entro ottobre 2000 per l'anno successivo, nonché l'avvio di indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza;

Vista la nota n. 16239 del 26 aprile 2000 con la quale il NARS ha espresso parere favorevole sulle determinazioni assunte da questo Ministero ed ha formulato delle raccomandazioni in ordine all'articolazione, per aree geografiche, degli standard di qualità, all'adozione, entro il mese di ottobre, della carta dei servizi F.S., alla definizione di un adeguato sistema di sanzioni a carico della F.S. S.p.a., in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, nonché in ordine al mantenimento del livello di qualità dei servizi di interesse regionale ed al mantenimento dei livelli di sicurezza dell'esercizio, quale elemento di valutazione ai fini del riconoscimento dell'incremento tariffario per l'anno 2001;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, concernente il rilascio dei titoli autorizzatori da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli art. 1, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, lettera *a),* del medesimo decreto.

Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a. e alla Italiana Trasporti Ferroviari S.p.a., successivamente definita I.T.F. S.p.a., in data 23 maggio 2000, per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario;

Considerato che in data 30 maggio 2000 è stato stipulato il contratto, in corso di registrazione, di affitto di ramo d'azienda tra la F.S. S.p.a. e la I.T.F. S.p.a., relativo all'attività di trasporto ferroviario, espletata da quest'ultima società a partire dal 1° giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i fattori di qualità, gli indicatori di qualità, gli standard ed i metodi di rilevazione, nonché le prescrizioni per l'anno di esercizio

2000, in base ai quali il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua entro il 31 ottobre 2000 le previste verifiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della delibera CIPE n. 173 del 5 novembre 1999, in materia di qualità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza erogati dalla F.S. S.p.a. e dalla I.T.F. S.p.a.

2. Gli aumenti tariffari relativi ai servizi di media e lunga percorrenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono condizionati alle verifiche di cui al comma 1, all'accertamento del grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di tali servizi stabiliti nel piano d'impresa 1999/2003, nonché all'adozione della carta dei servizi per l'anno 2000.

Art. 2.

Fattori, indicatori, standard di qualità

1. I fattori, gli indicatori di qualità, gli standard stabiliti per l'anno 2000 e i relativi periodi di riferimento sono riportati nelle allegate tabelle *A* e *B*. Per gli standard relativi alla puntualità, tenuto conto dell'incidenza sulla stessa dei lavori previsti dal programma di manutenzione straordinaria e di potenziamento dei principali nodi della rete, i valori per l'anno 2000 sono considerati in duplice forma: al netto della incidenza delle perturbazioni generate dai cantieri di lavoro, lettera *a)*, nella tabella allegata *A* ed al lordo delle stesse, lettera *b)*, nella stessa tabella *A*.

Art. 3.

Ulteriori adempimenti

1. I requisiti di sicurezza dei servizi di trasporto di lunga e media percorrenza debbono essere in ogni caso mantenuti ai più alti livelli europei e costituiscono oggetto della valutazione sull'attività svolta dalla F.S. S.p.a. e dalla I.T.F. S.p.a., da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 della citata delibera CIPE.

2. La F.S. S.p.a. e la I.T.F. S.p.a. provvedono, entro il mese di ottobre 2000, a disaggregare gli indicatori con riferimento:

a) direttrici di traffico riferite a diverse tipologie territoriali;

b) tipologie di servizio di trasporto passeggeri;

c) particolari tratte ferroviarie della rete nazionale;

d) particolari criticità dei servizi di trasporto, come i ritardi superiori a 60 minuti primi;

e) efficacia dei servizi per i portatori di handicap;

f) funzionamento dei servizi e degli impianti tecnologici;

g) pulizia delle carrozze.

3. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, la F.S. S.p.a. e LT.F. S.p.a. adottano la carta dei servizi avente quali contenuti minimi:

la predeterminazione degli indicatori di qualità generali, riferiti a parametri medi e alle modalità di informazione agli utenti sui contenuti della stessa carta dei servizi, la cui osservanza deve essere garantita nei confronti dell'autorità vigilante;

gli indicatori di qualità specifici e il livello minimo o massimo delle singole prestazioni il cui rispetto è altresì garantito nei confronti dell'utenza anche mediante l'individuazione dei casi e procedure di rimborso a favore degli utenti.

4. La I.T.F. S.p.a., a decorrere dal termine di cui al comma 1, attiva, secondo le procedure da comunicare a questo Ministero con preavviso di almeno trenta giorni, sondaggi di opinione su campioni adeguatamente rappresentativi dell'utenza, mirati alla rilevazione della qualità percepita e della qualità attesa dall'utenza per i servizi di trasporto oggetto del presente decreto. Tali sondaggi costituiscono, per le verifiche annuali a partire dal 2001, elemento di valutazione dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento.

5. Entro l'anno 2000 la F.S. S.p.a. e la I.T.F. S.p.a. garantiscono che il funzionamento degli impianti (di climatizzazione, dei servizi igienici e, in generale, preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza) installati sia a bordo che nelle stazioni, per la parte di competenza del trasporto ferroviario viaggiatori di media e lunga percorrenza, sia quantificata con opportuni indicatori numerici di funzionalità. Provvedimenti analoghi sono predisposti, contestualmente dalla F.S. S.p.a., e dalla I.T.F. S.p.a. per rappresentare il livello di efficacia dei servizi di pulizia. A tal fine, possono essere utilizzati anche indicatori di quantità delle prestazioni relative al servizio di pulizia effettuato, accompagnati da indicatori che riportino misure di efficienza percepita ed attesa dall'utenza.

Art. 4.

Monitoraggio e verifiche

1. La F.S. S.p.a. fornisce, ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi erogati e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i dati nei tempi e nei modi indicati dal servizio vigilanza sulle Ferrovie, agevolando l'acquisizione diretta ed, ove possibile, immediata, da parte del suddetto servizio, di dati anche disaggregati, relativi alla produzione del servizio, alle modalità del relativo esercizio ed al funzionamento degli impianti preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza.

2. Il servizio di vigilanza sulle Ferrovie, avvia forme d'intesa con l'ufficio qualità della presidenza del Consiglio dei Ministri e con il NARS-Segreteria CIPE del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, per pervenire alla definizione di un opportuno sistema di monitoraggio e verifica di qualità dei servizi e per l'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma.

Roma, 4 luglio 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO

TABELLA 1a - LISTA DEGLI INDICATORI DI QUALITA' E DEI RELATIVI STANDARD, di cui al punto 3.1.2 della delibera CIPE 173/99.

#	Indicatore	#	Sub-indicatore	Formula di calcolo	Riferimento 1999	Riferimento 2000	
1	Velocità commerciale	1A	Velocità commerciale treni ES	percorso medio effettuato da treni ES (km)/tempo medio impiegato da treni ES (h)	110,42	111,06	
		1B	Velocità commerciale treni M/L	percorso medio effettuato da treni M/L (km)/tempo medio impiegato da treni M/L (h)	84,83	85,33	
						Versione A	Versione B
2	Puntualità	2A	Ritardo treni M/L entro 15'	n° treni M/L effett. con ritardo all'arrivo entro 15'/n° treni M/L effettuati	86%	87%	86%
		2B	Ritardo treni ES entro 15'	n° treni ES effett. con ritardo all'arrivo entro 15'/n° treni ES effettuati	92%	92%	91%
3	Età media del materiale rotabile	3A	Vetustà del parco rotabili	n° rotabili circolanti di età < 10 anni /n° rotabili circolanti	26,54%	26,65%	
		3B	Ristrutturazione materiale rotabile	n° carrozze sottoposte a ristrutturazione	55	163	
4	Quantità punti vendita informatizzati	4A	Dotazione biglietterie automatiche	n° totale apparecchiature installate/n° stazioni assegnate alla Div. Pax	2,11	2,11	
		4B	Dotazione POS	n° totale attrezzature POS attive/n° stazioni assegnate alla Div. Pax	6,71	6,71	
		4C	Incremento agenzie di viaggio abilitate	n° nuove agenzie abilitate - n° agenzie disabilitate	51	80	

Versione A: escluse cause di ritardo non dipendenti da FS e cause derivanti da cantieri di manutenzione e/o sviluppo della rete
Versione B: escluse cause di ritardo non dipendenti da FS ma incluse cause derivanti da cantieri di manutenzione e/o sviluppo della rete

TABELLA 1b - LISTA DEGLI ALTRI INDICATORI DI QUALITA' E DEI RELATIVI STANDARD.

#	Indicatore	#	Sub-indicatore	Formula di calcolo	Riferimento 1999	Riferimento 2000
5	Regolarità del servizio	5	Incidenza treni effettuati	(n° treni programmati - n° treni soppressi)/n° treni programmati	99,17%	99,17%
6	Pulizia a bordo	6	Fornitori certificati UNI EN ISO 9000	n° ditte fornitrici certificate/n° ditte fornitrici	48,15%	51,85%
7	Comfort a bordo	7	Diffusione climatizzazione	n° treni climatizzati programmati/n° treni programmati	68,69%	72,61%
8	Servizi aggiuntivi a bordo	8	Diffusione servizio di ristoro	n° treni con servizio ristoro/n° treni programmati	57,93%	66,51%
9	Servizi aggiuntivi a terra	9	Copertura del servizio di biglietteria telefonica	Popolazione dei comuni delle stazioni attrezzate/Popolazione italiana	11,63%	16,76%
10	Servizi per portatori HD a bordo	10	Treni attrezzati per portatori HD	n° medio treni giorno prog. attrezzati per portatori handicap	172	181
11	Informazioni a bordo	11	Incidenza treni dotati di impianto diffusione sonora	n° treni prog. attrezzati per diffusione sonora/n° treni programmati	55,90%	58,86%
12	Aspetti comunicazionali	12	Personale front-line con conoscenza delle lingue	n° person. front line con conoscenza delle lingue/totale personale front line	40,31%	42,85%

ALLEGATO (continuazione)

PERIODO DI RIFERIMENTO DEGLI INDICATORI di cui alla TABELLA 1a.

#	Indicatore	#	Sub-indicatore	1999	2000
1	Velocità commerciale	1A	Velocità commerciale treni ES	30/05/1999 - 25/09/1999 (orario estivo)	28/05/2000 - 23/09/2000 (orario estivo)
		1B	Velocità commerciale treni M/L		
2	Puntualità	2A	Ritardo treni M/L entro15'	Media 1999	1/01/2000 - 30/09/2000 (valori medi)
		2B	Ritardo treni ES entro 15'		
3	Età media del materiale rotabile	3A	Vetustà del parco rotabili	31/12/99	30/09/00
		3B	Ristrutturazione materiale rotabile	31/12/99	30/09/00
4	Quantità punti vendita informatizzati	4	Incremento agenzie di viaggio abilitate	31/12/99	30/09/00

PERIODO DI RIFERIMENTO DEGLI ALTRI INDICATORI di cui alla TABELLA 1b.

#	Indicatore	#	Sub-indicatore	1999	2000
5	Regolarità del servizio	5	Incidenza treni effettuati	1/01/1999 - 31/12/1999	1/01/2000 - 23/09/2000
6	Pulizia a bordo	6	Fornitori certificati UNI EN ISO 9000	31/12/99	30/09/00
7	Comfort a bordo	7	Diffusione climatizzazione	1/01/1999 - 31/12/1999	1/01/2000 - 23/09/2000
8	Servizi aggiuntivi a bordo	8	Diffusione servizio di ristoro	1/01/1999 - 31/12/1999	1/01/2000 - 23/09/2000
9	Servizi aggiuntivi a terra	9	Copertura del servizio di biglietteria telefonica	31/12/99	30/09/00
10	Servizi per portatori HD a bordo	10	Incidenza treni attrezzati per portatori HD	17/03/1999 e 6/07/1999	15/03/2000 e 4/07/2000
11	Informazioni a bordo	11	Incidenza treni dotati di impianto diffusione sonora	1/01/1999 - 31/12/1999	1/01/2000 - 23/09/2000
12	Aspetti comunicazionali	12	Personale front-line con conoscenza delle lingue	31/12/99	30/09/00

00A10030

DELIBERAZIONE 7 luglio 2000.

Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999. (Deliberazione n. 9/00).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 7 luglio 2000

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998, convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308 CTAG del 26 marzo 1999, circa l'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Vista la delibera n. 17/99, con la quale il Comitato centrale ha emanato prime disposizioni applicative, individuando i soggetti che hanno titolo a partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno 1999, nonché determinando le percentuali di riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato annuo;

Considerato che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di L. 126.000.000.000, detratti gli importi derivanti dagli oneri convenzionali, da concordare con le società concessionarie autostradali, e dalle spese di organizzazione e struttura per la gestione delle domande di riduzione dei pedaggi;

Considerato che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e della relativa documentazione ai fini dell'ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 1999;

Considerato che i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle società concessionarie, dei minori introiti derivanti dai rimborsi dei pedaggi autostradali, erogati dalle medesime società concessionarie ai soggetti aventi titolo, nonché i criteri e le modalità di rimborso da parte delle società concessionarie alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili ammessi al beneficio saranno stabiliti dalle convenzioni da stipulare tra il Comitato centrale e le predette società concessionarie;

Delibera:

1. A tutti i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 1998, ovvero nel corso dell'anno 1999, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, ovvero che nell'anno 1999 abbiano effettuato transiti su tratte autostradali prive di tali sistemi di pagamento, è applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1999, al 31 dicembre 1999.

2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1° gennaio 1999, la riduzione del pedaggio è applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2000, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli è reperibile, a partire dal 10 agosto 2000, presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione.it o presso i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori. Presso lo stesso sito è altresì scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo, che richiede i benefici;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile ed integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che sottoscrive la domanda:

d) le imprese aventi sede in altro Paese della U.E. devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992.

5. Nella domanda, e nei relativi quadri allegati, devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della U.E., devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Per le tratte autostradali prive di tali sistemi, devono essere indicati gli estremi delle fatture emesse dalla società concessionaria a carico del soggetto che richiede il beneficio.

7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso del 1999.

Le imprese iscritte all'albo nel corso del 1999, devono riempire il quadro A indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione all'albo di un precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

8. Impresa avente sede in altro Paese U.E. con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 1999.

Le imprese aventi sede in un altro Paese U.E. che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 1999, devono riempire il quadro B indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.

9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società consortile) italiano;

a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E. siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 1999 devono indicare nell'apposito quadro IT1 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/74, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra provincia indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo di un precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 1999, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.

10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società consortile) aventi sede in altro Paese U.E.

a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese U.E. devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria - che deve essere allegata in copia autenticata - ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori in Italia;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel corso dell'anno 1999 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto *c)* abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 1999, devono indicare nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo di un precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 1999, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente antecedenti alla data di adesione alla cooperativa al consorzio, od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 1999, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 17/99, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi *B*, 3, 4 e 5 nell'anno 1999 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2000.

14. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il comitato centrale.

15. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2000

Il presidente: DE LIPSIS

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36. 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi** ***autostradali 1999*** per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose per conto terzi**

(allegato alla delibera n. 9/2000)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale
entro e non oltre il 30 Settembre 2000
(fa fede il timbro postale)

Applicare marca da bollo

Al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
c/o Ministero dei trasporti e della navigazione
Via G. CARACI, 36
00157 ROMA

RACCOMANDATA A.R.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 1999 per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi *(compilare a macchina oppure a carattere stampatello)*

Dati relativi al soggetto richiedente il beneficio **Tipo Impresa**[1] ☐

Denominazione del soggetto giuridico, iscritto all'Albo degli autotrasportatori, che richiede il beneficio[2]	N° di iscrizione all'Albo[3]	data iscrizione[4]
Indirizzo		

C.A.P.	Comune	Sigla Prov.

Partita I.V.A.

Denominazione del soggetto giuridico avente sede in altro Paese della Unione Europea e titolare di licenza comunitaria che richiede il beneficio[5]	N° licenza comunitaria[6]	data rilascio[7]
Indirizzo		

CAP	Comune	Stato

---

[1] Indicare 1 se Impresa singola, 2 se Consorzio, 3 se Cooperativa, 4 se altra forma associativa.

[2] indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta iscritto all'Albo degli autotrasportatori. Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società consortile, riempire anche il successivo **quadro C**

[3] inserire **tutto il numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[4] nel formato gg/mm/aaaa;
se l'iscrizione è avvenuta nel corso dell'anno 1999, riempire anche il **quadro A**

[5] indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta titolare di licenza comunitaria. Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società consortile, riempire anche i successivi **quadri C e D**

[6] **inserire il numero della licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento CEE n° 881/92 del 26/3/1992 ed allegare copia autenticata della licenza comunitaria stessa**

[7] nel formato gg/mm/aaaa; **se il rilascio è avvenuto nel corso dell'anno 1999**, riempire anche il **quadro B**

Pedaggi pagati con sistemi di pagamento a riscossione differita per i quali si richiede il beneficio

Società Concessionaria	Autostrade	SAV	ATIVA	Autovie Venete
Codice o codici di fatturazione di cui è titolare il soggetto giuridico che richiede il beneficio[8]				

Pedaggi pagati in tratte autostradali prive di sistemi automatizzati di pagamento a riscossione differita

Società concessionaria					
N° fattura	Data[9]	N° fattura	Data[9]	N° fattura	Data[9]

[8] il codice (9 caratteri obbligatori senza punti, spazi, linee etc.) deve essere desunto dalle fatture emesse dalla società autostradale.

[9] nel formato **gg/mm/aaaa**

Dichiarazione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente in ...., Via ...., n°......, cap ...., Codice fiscale ...., nella propria qualità di ... .[10] della ditta ....[11],

chiede

che tale soggetto giuridico venga ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali prevista dalle delibere 17/99 e 9/00 del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15,

dichiara

che quanto riportato nella domanda e nei quadri [12] A B C D IT1 IT2 UE1 UE2 ad essa allegati risponde al vero ed è da lui stato personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio.

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa deve essere allegata la fotocopia leggibile ed integrale del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.

---

[10] indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale ovvero procuratore

[11] riportare la esatta denominazione del soggetto giuridico che richiede il beneficio

[12] barrare i riquadri che siano stati eventualmente riempiti

Quadro A

Ulteriori informazioni relative ai soggetti italiani la cui iscrizione all'Albo è avvenuta nel corso del 1999

Barrare la casella che interessa:

a) il soggetto risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il soggetto è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il soggetto risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il soggetto del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 1999.

Denominazione del precedente soggetto giuridico[13]	N° di iscrizione all'Albo[14]	data iscrizione[15]
Indirizzo		
C.A.P.	Comune	Sigla prov.

Nel caso C) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo[14]	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia[15]

[13] indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto all'Albo degli autotrasportatori
[14] inserire **tutto il precedente numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali
[15] nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro B

Ulteriori informazioni relative ai soggetti di altro Paese della U.E. la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 1999

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio [16]	data di scadenza [16]

[16] Indicare nel formato **gg/mm/aaaa.**

Quadro C

Informazioni obbligatorie relative a tutti i Raggruppamenti italiani (Consorzi, Cooperative e Società consortili)

Barrare la casella che interessa:

a) nessuno dei propri soci è iscritto autonomamente all'Albo degli autotrasportatori (cooperativa a proprietà indivisa)	☐
b) tutti i propri soci sono iscritti all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., titolari di licenza comunitaria[17]	☐
c) tra i propri soci vi sono anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi	☐

nel caso si sia barrata la casella c) riempire il seguente quadro:

fatturato autostradale del raggruppamento che, sulla base delle sue risultanze contabili, risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi[18]	euri	Lire

Informazioni obbligatorie relative a tutti i Raggruppamenti (Consorzi, Cooperative e Società consortili) di altri Paesi U.E.

Barrare la casella che interessa:

a	Nessuno dei soci è in possesso autonomamente di licenza comunitaria	☐
b	tutti i propri soci, ove siano autonomamente in possesso di licenza comunitaria, esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi[19]	☐
c	tra i propri soci dotati di licenza comunitaria vi sono soggetti non esercitanti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi	☐

nel caso si sia barrata la casella c) riempire il seguente quadro:

fatturato autostradale del raggruppamento che, sulla base delle sue risultanze contabili, risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi[18]	euri	Lire

---

[17] in questo caso **riempire il quadro D e, se necessario, i quadri IT1 o IT2**

[18] le risultanze contabili devono essere conservate e tenute a disposizione per eventuali richieste di controllo avanzate dal Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori

[19] in questo caso **riempire il quadro D e, se necessario, i quadri UE1 o UE2**

Quadro D

Raggruppamenti italiani o aventi sede in altri Paesi U.E.:

anagrafica dei soci iscritti autonomamente all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora soci aventi sede in altro Paese U.E., titolari di licenza comunitaria

(riempire tanti di questi fogli quanti sono necessari ad indicare tutti i soci)

Denominazione del socio[20]	N° di iscrizione all'Albo, ovvero N° licenza comunitaria[21]	data iscrizione, ovvero data di rilascio[22]	Data cessazione dall'Albo[23]

[20] indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risulta iscritto all'Albo degli autotrasportatori

[21] nel caso di impresa iscritta all'Albo inserire **tutto il numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali. Nel caso di impresa avente sede in altro Paese U.E. inserire il **numero della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata.**

[22] nel formato gg/mm/aaaa; **se l'iscrizione all'albo è avvenuta nel corso del 1999, riempire**, per i **raggruppamenti italiani**, il **quadro IT1**, per i **raggruppamenti aventi sede in altro Paese U.E.** il **quadro UE2; se il rilascio della licenza comunitaria è avvenuto nel corso del 1999, riempire**, per i **raggruppamenti italiani**, il **quadro IT2**, per i **raggruppamenti aventi sede in altro Paese U.E.** il **quadro UE1**

[23] nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro IT1

Ulteriori informazioni sui soci di raggruppamenti italiani la cui iscrizione all'Albo degli autotrasportatori è avvenuta nel corso del 1999

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

N. ISCRIZIONE ALBO[24]	Denominazione del socio[25]

Barrare la casella che interessa:

a) il socio risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il socio è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il socio risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il socio del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 1999.

Denominazione del precedente soggetto giuridico[26]	N° di Iscrizione all'Albo[27]	data Iscrizione[28]

Indirizzo

C.A.P.	Comune	sigla prov.

Nel caso c) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo[27]	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia[28]

---

[24] inserire **tutto il numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[25] indicare la **esatta denominazione con cui il socio è iscritto all'Albo degli autotrasportatori**

[26] indicare la **esatta denominazione** con cui il **soggetto giuridico risultava precedentemente iscritto** all'Albo degli autotrasportatori

[27] inserire **tutto il precedente numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[28] nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro IT2

Ulteriori informazioni su quei soci di raggruppamenti italiani : soci aventi sede in altro Stato della U.E., la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 1999.

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio[29]

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[30]	data di scadenza[30]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[30]	data di scadenza[30]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[30]	data di scadenza[30]

[29] indicare la **esatta denominazione del socio quale risulta dalla licenza comunitaria**
[30] nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro UE1

Ulteriori informazioni sui soci di raggruppamenti di altri Paesi U.E., la cui licenza comunitaria sia stata rilasciata nel corso del 1999.

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio[31]

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[32]	data di scadenza[32]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[32]	data di scadenza[32]

Denominazione del socio

Barrare il caso che interessa:

a) la licenza è stata ottenuta per la prima volta	☐
b) la licenza costituisce rinnovo di precedente licenza comunitaria	☐

Se si è indicato il caso b), riempire i seguenti campi:

Numero della precedente licenza comunitaria	data di rilascio[32]	data di scadenza[32]

[31] indicare la **esatta denominazione del socio quale risulta dalla licenza comunitaria.**
[32] nel formato **gg/mm/aaaa**

Quadro UE2

Ulteriori informazioni sui soci di raggruppamenti di altri Paesi della U.E. la cui iscrizione all'Albo italiano degli autotrasportatori è avvenuta nel corso del 1999

(riempire tanti fogli quanti ne occorrano)

Denominazione del socio[33]

Barrare la casella che interessa:

a) il socio risulta iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12 e 13, legge 6/6/74, n. 298 (prima iscrizione)	☐
b) il socio è stato iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 15, in quanto trasformazione di altro/i soggetto/i già precedentemente iscritto/i	☐
c) il socio risulta essere stato già iscritto all'Albo in altra provincia	☐

Nel caso b), riempire i seguenti campi:

N.B. nel caso in cui il socio del caso b) risulti dalla trasformazione di più soggetti precedenti, indicare i dati relativi ad uno di essi, iscritto all'Albo antecedentemente al 1999.

Denominazione del precedente soggetto giuridico[34]	N° di iscrizione all'Albo[35]	data[36]
Indirizzo		
C.A.P.	Comune	sigla Prov.

Nel caso c) riempire i seguenti campi:

Precedente Provincia in cui si era iscritti all'Albo (sigla)	Precedente numero di iscrizione all'Albo[35]	Data di iscrizione all'Albo nella Precedente Provincia[36]

[33] indicare la **esatta denominazione con cui il socio è iscritto all'Albo degli autotrasportatori**

[34] indicare la **esatta denominazione** con cui il soggetto giuridico risultava **precedentemente** iscritto all'Albo degli autotrasportatori

[35] inserire **tutto il precedente numero di iscrizione**, ivi incluse le lettere iniziali e finali

[36] nel formato **gg/mm/aaaa**

00A9964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «E.C.O.S. - Europa-Certificazioni omologazioni sicurezza S.r.l.», in Monsummano Terme, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza dell'11 aprile 2000 protocollo n. 757266 con la quale l'organismo «E.C.O.S. - Europa-Certificazioni omologazioni sicurezza S.r.l.», con sede in via Benedetto Croce, 25 - 51015 Monsummano Terme (Pistoia), in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «E.C.O.S. - Europa-Certificazioni omologazioni sicurezza S.r.l.», soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «E.C.O.S. - Europa - Certificazioni omologazioni sicurezza S.r.l.», ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «E.C.O.S. - Europa-Certificazioni omologazioni sicurezza S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A9991

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «AESSE - Ambiente e sicurezza S.r.l.», in Ravenna, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2000 protocollo n. 757084 con la quale l'organismo «AESSE - Ambiente e sicurezza S.r.l.», con sede in via Bidente n. 9/A - 48100 Ravenna, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «AESSE Ambiente e sicurezza S.r.l.», soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo AESSE - Ambiente e sicurezza S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «AESSE - Ambiente e sicurezza S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A9992

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «Sicapt S.r.l.», in Lecco, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 14 aprile 2000 protocollo n. 757276 con la quale l'organismo «Sicapt S.r.l.», con sede in via Palestro n. 20 - 23900 Lecco, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «Sicapt S.r.l.», soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «Sicapt S.r.l.», ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «Sicapt S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera *B)*;

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A9993

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.», in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1998 con la quale l'organismo «O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.», è stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'at-

tuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 12 luglio 1999, protocollo n. 757322 con la quale l'organismo «O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.», con sede in Roma, via Ancona n. 21, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva n. 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.», ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'Organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A9994

DECRETO 20 giugno 2000.

Autorizzazione all'organismo «Pro-Cert S.r.l.», in Modena, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1999 con il quale l'organismo «Pro-Cert S.r.l.» è stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 22 luglio 1999 protocollo n. 757597 con la quale l'organismo «Pro-Cert S.r.l.», con sede in Modena, viale C. Menotti n. 43, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «Pro-Cert S.r.l.» soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «Pro-Cert S.r.l.» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «Pro-Cert S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o che per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A9995

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 luglio 2000.

Rettifica al decreto ministeriale 5 luglio 2000, relativo alla determinazione dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, comma 1, lettera *a)*.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2000 con il quale è stato determinato, per l'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di diploma universitario di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, comma 1, lettera *a),* ed è stata disposta la ripartizione degli stessi tra le università;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del numero dei posti per il corso di diploma universitario in fisioterapista della Seconda Università degli studi di Napoli che, per mero errore materiale, risulta ridotto rispetto a quello deliberato dall'Ateneo e dalla giunta regionale della Campania;

Vista la nota in data 5 giugno 2000 con la quale l'Università degli studi di Parma comunica le potenzialità formative per il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico che lo stesso ateneo intende attivare a decorrere dall'anno accademico 2000/2001;

Vista la nota in data 10 luglio con la quale l'Università degli studi di Parma previa delibera del senato accademico ha determinato di attivare nell'anno accademico 2000/2001 il corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Vista la nota in data 12 luglio 2000 con la quale l'Università di Torino trasmette l'estratto della delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia con la quale si approva l'aumento del numero dei posti per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 per il corso di diploma universitario di infermiere, su richiesta dell'Assessorato alla sanità della regione Piemonte e previa acquisizione di ulteriore risorse logistiche;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere a modifiche ed integrazioni del predetto decreto ministeriale 5 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2000 in premessa citato, sono apportate le seguenti rettifiche relativamente al numero complessivo dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di diploma universitario:

fisioterapista: da n. 1.514 a n. 1.554;

tecnico sanitario di laboratorio biomedico: da n. 869 a n. 879;

infermiere: da n. 9.936 a n. 10.036.

Art. 2.

Alla tabella allegata al predetto decreto ministeriale 5 luglio 2000 sono approvate le sottoindicate variazioni con esclusivo riferimento al numero degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) Seconda Università degli studi di Napoli. Corso di diploma universitario per fisioterapista, da 20 a 60 posti;

b) Università degli studi di Parma. Corso di diploma universitario in tecnico sanitario di laboratorio biomedico, da 0 a 10 posti;

c) Università degli studi di Torino. Corso di diploma universitario in infermiere da 330 a 430 posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 6 luglio 2000.

Elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, gli articoli 7 e 9 relativi alla costituzione del Consiglio di Presidenza ed alla elezione di parte dei componenti di tale organo;

Considerato che, in relazione alla scadenza per compiuto triennio dell'attuale Consiglio di Presidenza, è necessario provvedere alla elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza avrà luogo in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 26 novembre 2000, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'ufficio elettorale - Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, è fissato al 20 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Presidente: LASCHIENA

00A10058

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2000.

Autorizzazione alla società Global Assistance S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 - infortuni (limitatamente ai rischi infortuni del conducente e delle persone trasportate), e 17 - tutela giudiziaria (tutti i rischi inclusi nel ramo) di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01592).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni (ivi compresi i rami 1 - infortuni - limitatamente alla garanzia per infortuni di volo e di superficie e 17 - tutela giudiziaria - limitatamente alla garanzia per eventi non dolosi occorsi durante viaggi o soggiorni), rilasciata alla Global Assistance S.p.a., con sede in Milano, P.le Marengo n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 734 del 1° dicembre 1997, recante istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni;

Vista l'istanza in data 13 giugno 2000 con la quale la Global Assistance S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 - infortuni, limitatamente ai rischi «infortuni conducente» e «persone trasportate» e 17 - tutela giudiziaria, relativamente «a tutti i rischi dello stesso ramo»;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 28 giugno 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Global Assistance S.p.a.;

Dispone:

La Global Assistance S.p.a., con sede in Milano, P.le Marengo n. 6, già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, ivi compresi i rami 1 - infortuni - limitatamente alla garanzia «infortuni di volo e di superficie» e 17 - tutela giudiziaria - limitatamente alla «garanzia per eventi non dolosi occorsi durante viaggi o soggiorni», è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ai rischi «infortuni del conducente» e «persone trasportate», ricompresi nel ramo 1 - infortuni ed a tutti i rischi inclusi nel ramo 17 - tutela giudiziaria, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il Presidente: MANGHETTI

00A10003

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2000.

Modificazioni al provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, recante modalità per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48. (Provvedimento n. 01608).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, modificata dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 13, e 28 novembre 1984, n. 792;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concementi l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione della commissione nazionale e delle commissioni provinciali di cui agli articoli 13 e 14 della legge medesima;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalità per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, relative allo svolgimento della prova di idoneità;

Dispone:

Art. 1.

Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. L'art. 3 del provvedimento ISVAP n. 1201/99, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 48/1979, è nominata dall'ISVAP ed è composta da:

a) un dirigente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente;

c) due agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione a della loro associazione di categoria.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.

3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalità della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina».

Art. 2.

Compensi della commissione di esame

1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 è soppresso.

Art. 3.

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. L'art. 6 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:

a) cognome e nome;

b) codice fiscale;

c) luogo e data di nascita;

d) comune di residenza e relativo indirizzo;

e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni.

4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:

a) prive della firma autografa;

b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;

c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza.

5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata».

Art. 4.

Prove di esame - Sede - Svolgimento

1. All'art. 7, comma 4, del provvedimento ISVAP n. 1201/99, dopo la parola: «questionario» sono inserite le parole: «, anche a risposta multipla,».

2. Al comma 7 del medesimo art. 7, le parole: «sessanta centesimi», sono sostituite dalle parole: «ottanta centesimi».

Art. 5.

Programma e materie di esame

1. L'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma di esame della prova scritta e della prova orale verte sulle seguenti materie giuridiche e materie tecniche:

A) *Materie giuridiche:*

1) l'albo degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);

2) il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile);

3) la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);

4) il fondo pensioni per gli agenti professionisti di assicurazione, costituito il 29 novembre 1975;

5) l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792);

6) la legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni integrative e modificative; legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive disposizioni modificative e integrative; decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175); vigilanza governativa (legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);

7) l'assicurazione obbligatoria per il ramo r.c. auto:

a) i soggetti obbligati all'assicurazione;

b) il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'attestazione dello stato di rischio;

8) la disciplina giuridica del contratto di assicurazione (dall'art. 1882 all'art. 1932 del codice civile);

9) nozioni tributarie:

a) le imposte sulle assicurazioni nei diversi rami;

b) il regime di detraibilità fiscale dei premi «vita» e «infortuni».

B) *Materie tecniche:*

1. Ramo vita:

a) funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza;

b) principi generali:

1) il premio: premio puro, caricamenti e premio di tariffa;

2) la riserva matematica;

c) condizioni generali di polizza;

d) riscatto, riduzione e concessione di prestiti;

e) le assicurazioni individuali (forme tradizionali, rivalutabili e a più elevato contenuto finanziario):

1) assicurazione per il caso morte ("vita intera" e "temporanea");

2) assicurazione per il caso vita e assicurazione mista; concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;

3) assicurazioni con prestazioni collegate a fondi di investimento ("unit linked") o a indici azionari ("index linked");

4) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidità);

f) gli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale nei confronti del contraente;

g) cenni sui fondi pensione.

2. Ramo infortuni:

a) l'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa; problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge);

b) la definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili;

c) somme assicurate;

d) condizioni generali di assicurazione, polizze individuali e cumulative;

e) concetti di causa dell'infortunio (concausa e preesistenza);

f) l'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio;

g) il verificarsi del danno e la sua liquidazione;

3. Ramo R.C.D.:

a) la responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione;

b) la responsabilità oggetto di assicurazione;

c) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (diversa dalla r.c.a. obbligatoria);

d) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL;

e) condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia r.c.t. e a quella r.c.o;

f) le caratteristiche e la struttura della tariffa rcd;

g) obbligo d'avvisare l'assicuratore al verificarsi del danno, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato;

h) liquidazione del danno alla persona ed alle cose;

4. Ramo R.C.A.:

a) portata dell'obbligo di assicurazione; cause di esclusione; rivalsa;

b) documenti assicurativi;

c) risarcimento del danno a cose e a persone; danno biologico;

d) fondo di garanzia per le vittime della strada;

e) funzioni dell'Ufficio centrale italiano (UCI);

f) condizioni generali di polizza;

g) nozione di clausola abusiva;

h) struttura tariffaria;

i) obblighi di informativa al contraente e pubblicizzazione della tariffa;

5. Ramo incendio:

a) condizioni di assicurazione:

1) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci);

2) rischio assicurato;

3) esclusioni;

4) cose assicurabili a condizioni speciali;

5) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;

6) valutazione del danno;

b) tariffa incendio rischi ordinari:

1) rischi ascrivibili ai vari settori;

2) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;

3) nozioni sulle garanzie complementari;

6. Ramo furto:

a) delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita); tipologia dei furti;

b) concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura;

c) concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);

d) la polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni;

e) il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Presidente: MANGHETTI

00A10048

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2000.

Modificazioni al provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, recante modalità per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792. (Provvedimento n. 01609).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dalla assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei, mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalità per l'iscrizione nell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneità di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1202 del 28 giugno 1999, relative allo svolgimento della prova di idoneità;

Dispone:

Art. 1.

Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatrice della prova di idoneità

1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1202/99, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 792/1984, è nominata dall'ISVAP ed è composta da:

a) un dirigente dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente;

c) un mediatore di assicurazione e un mediatore di riassicurazione, iscritti nell'albo di cui alla legge n. 792/1984;

d) un docente universitario in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.

3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono i temi della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina».

Art. 2.

Compensi della commissione di esame

1. L'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 1202/99 è soppresso.

Art. 3.

Modalità e requisiti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità

1. L'art. 7 del provvedimento ISVAP n. 1202/99 è sostituito dal seguente:

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dall'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro alla data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) comune di residenza e relativo indirizzo;

e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;

f) titolo di studio posseduto;

g) prova di idoneità che si intende sostenere (per mediatori di assicurazione e/o per mediatori di riassicurazione).

5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneità le domande:

a) prive della firma autografa;

b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;

c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza e di quelli relativi al titolo di studio posseduto.

6. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata».

Art. 4.

Programma e materie di esame

1. L'art. 9 del provvedimento ISVAP n. 1202/99 è sostituito dal seguente:

«1. Per i mediatori di assicurazione il programma di esame verte sulle seguenti materie:

a) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di mediazione;

b) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

c) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

d) principi di tecnica assicurativa.

2. La conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra è comprovata con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

A) *Materie giuridiche:*

1) il contratto in generale; il contratto di assicurazione anche nei suoi collegamenti con i settori bancario e finanziario; normativa primaria e secondaria a tutela dell'assicurato anche nella sua veste di consumatore;

2) disciplina giuridica del contratto di mediazione e di quello di mediazione assicurativa e riassicurativa; nozioni generali sugli altri intermediari assicurativi e sugli altri canali di distribuzione di prodotti assicurativi;

3) le imprese di assicurazione: nozioni generali e cenni sulla disciplina privatistica; condizioni di accesso al mercato, di esercizio e di cessazione dell'attività assicurativa nei rami vita e danni; attività di vigilanza; libertà di stabilimento e di prestazione di servizi; l'assicurazione obbligatoria R.C. auto; sanzioni amministrative e penali;

4) nozioni generali sul concetto di imposta con particolare riferimento alle principali imposte concernenti la materia assicurativa;

5) la liberalizzazione del mercato assicurativo comunitario con particolare riguardo alla funzione del mediatore di assicurazione;

B) *Materie tecniche:*

1. Rami vita:

a) funzione economica dell'assicurazione e bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza relativi ai rami compresi nelle tabelle *A* e *B* dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 174/1995;

b) principi generali:

1) il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie;

2) nozioni di premio, caricamenti, riserve tecniche e fondi assicurativi;

3) la selezione dei rischi, la proposta, i moduli sanitari, il regime dei rischi tarati;

c) principi tecnici:

1) le condizioni generali, speciali e particolari. Le assicurazioni complementari;

2) risoluzione del contratto. Cenni con riferimento al contratto di assicurazione su: riduzione, riscatto, riattivazione, trasformazione, prestiti, cessioni, pegno e vincoli;

d) forme assicurative:

1) cenni sull'evoluzione delle polizze;

2) polizze individuali, polizze collettive e polizze relative a contratti ex art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995 (unit e index linked);

e) gli aspetti fiscali delle polizze vita;

f) cenni sulla previdenza obbligatoria e complementare in Italia.

2. Rami danni:

a) funzione economica dell'assicurazione e bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza relativi ai rami ed ai rischi compresi nei punti A e C dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995;

b) principi generali:

1) cenni sulle basi tecniche utilizzate per la determinazione del premio;

2) nozioni di premio, caricamenti e riserve tecniche;

3) la selezione e la gestione dei rischi;

c) principi tecnici:

1) le condizioni generali, speciali e particolari. I rischi accessori;

d) forme assicurative:

1) cenni sull'evoluzione delle polizze;

2) principali forme di copertura dei fischi principali ed accessori compresi nei rami di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo n. 175/1995; caratteristiche tecniche e problematiche gestionali.

3. Per i mediatori di riassicurazione l'esame verte, oltre che sugli argomenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sulle seguenti materie:

a) nozioni di tecnica riassicurativa;

b) nozioni di diritto internazionale, privato e comparato;

c) elementi essenziali del contratto di riassicurazione;

d) vari tipi di riassicurazione; la riassicurazione finanziaria e le forme non tradizionali di riassicurazione;

e) l'impresa di riassicurazione.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Presidente: MANGHETTI

00A10047

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 8 giugno 2000.

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 6/00/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 8 giugno 2000

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto in particolare, l'art, 1, comma 6, lettera *a)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorità, dei piani e delle procedure di numerazione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis*, concernente gli accordi stipulati dall'Autorità con il Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di funzioni di propria competenza;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'art. 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, concernente «Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Visto il «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103» approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il «Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex»;

Visto la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il «Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»;

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il «Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la «Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la relazione del presidente della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa;

Vista la posizione degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'Autorità dal presidente della commissione;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99, anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata in relazione alla sua rispondenza all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;

Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:

modalità di assegnazione della numerazione per internet con attribuzione di parte della decade 7 a tale scopo;

modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilità per l'operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto, fermo restando lo svolgimento del servizio sulla base di un codice di condotta presentato dagli operatori ed approvato dall'Autorità;

modalità di assegnazione di numerazione per servizi interattivi in fonia, già prevista dal decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

Considerato che nell'ambito della revisione delle procedure per le autorizzazioni generali e le licenze individuali potranno essere riesaminate anche le condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti per gli internet service provider (ISP);

Considerato che l'introduzione di una numerazione specifica per l'accesso ad internet consente l'instradamento differenziato di tale traffico, salvaguardando le attuali modalità di accesso, rispetto al normale traffico di telefonia vocale e permette di garantire agli utilizzatori una maggiore trasparenza in relazione all'immediata riconoscibilità del servizio richiesto;

Udita nella riunione della commissione del 9 maggio 2000 la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella medesima riunione della Commissione in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva;

Delibera:

1. È approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. La presente delibera sostituisce la 1/CIR/99 ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2000

Il Presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario della commissione
SOI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si definiscono:

a) codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio;

b) numerazione per servizi geografici: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

c) numerazione per servizi non geografici: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

d) numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nella successione delle cifre individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio;

e) numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.;

f) numerazione per servizi di addebito al chiamato: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità;

g) numerazione per servizi di tariffa premio: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;

h) numerazione per servizi di addebito ripartito: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:

ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;

i) codice di accesso a rete privata virtuale: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata;

j) numerazione per servizi di numero unico: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

k) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

l) numerazione per servizi di numero personale: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata;

m) numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi interattivi con l'apertura del canale fonico senza dare contestualmente corso all'addebito al cliente sino all'effettiva fornitura del servizio richiesto;

n) numerazione per i servizi internet: numerazione dedicata ad impieghi connessi ad internet, quale ad esempio, «servizi di accesso» ad internet service provider.

Art. 2.

Piano di numerazione per servizi

1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001:

0 numerazione per servizi geografici;

1 numerazione per servizi speciali nazionali;

2 riservato per esigenze future;

3 numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

4 numerazione per servizi interni di rete;

5 riservato per esigenze future;

6 riservato per esigenze future;

7 numerazione per servizi internet;

8 numerazione per servizi non geografici a tariffazione speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito);

9 riservato per esigenze future.

2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.

4. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio «called party number», «calling party number» e «connected number») possono contenere la prima cifra «0».

5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio «called party number», «calling party number» e «connected number») contengono sempre la prima cifra «0».

6. Dal 1° marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e personali possono essere selezionati anche omettendo la cifra «0» in testa, come previsto dal comma 1.

7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra «3» in testa, come prevista dal comma 1.

8. Le prime cifre «2», «5», «9» ed «1» quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi speciali nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30 settembre 2001.

Art. 3.

Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione

1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994.

2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti.

3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.

4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorità comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.

Art. 4.

Procedure generali per l'assegnazione delle risorse di numerazione

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;

d) area locale ove applicabile;

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.

4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.

5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione.

6. In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica l'effettivo utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili.

7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato *A*:

a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile;

d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) riservato - risorsa non utilizzabile.

9. L'Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.

11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo.

12. L'Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.

13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

15. L'Autorità mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.

16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.

Art. 5.

Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» del 25 novembre 1997.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente «la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico».

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

5. Le numerazioni con prima cifra pari ad «1», dopo l'indicativo distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000.

6. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

8. In allegato *A* del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

9. Nella tabella B.1, dell'allegato *B* del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

10. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare l'assegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto informatico stabilito dall'Autorità.

11. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi.

Art. 6.

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X,Y = 0÷9

3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi «3XY» non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell'allegato *B* al presente decreto ed il codice «369»; sono riservati agli operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;

4. Le assegnazioni di indicativi «3XY» sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra «X».

5. Il richiedente nelle richieste di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

8. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.

Art. 7.

Carrier selection nella modalità easy access

1. La carrier selection nella modalità easy access è la prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso. I servizi fruibili tramite carrier selection sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dalla delibera dell'Autorità n. 101/99, dalla presente delibera e successive modificazioni relative ai servizi commutati.

2. Si parla di easy access quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. Operando in modalità easy access, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre «00» iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di carrier selection).

4. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.

5. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

Codici a 4 cifre:

10XY con X, Y = 2÷8

per un totale di 49 combinazioni disponibili.

Codici a 5 cifre:

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2÷9 e Z = 0÷9

per un totale di 240 combinazioni disponibili.

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0÷9 per X = 2÷8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

6. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

7. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.

9. L'assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

10. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

11. L'utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

12. Il periodo di latenza per i codici di carrier selection ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 8.

Accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection

1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all'art. 1, connessi al servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'art. 7, assegnato all'operatore medesimo.

2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):

4U...U con U = 0÷9

la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, «4» iniziale compreso.

3. Per servizi connessi al servizio di carrier selection si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.

4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection è subordinato all'avvenuta comunicazione all'Autorità.

Art. 9.

Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive modificazioni. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti i titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.

Art. 10.

Codici per servizi di assistenza clienti «customer care»

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.

2. I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito:

codici brevi a 3 cifre:

119, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 195;

codici a 4, 5, 6 e 7 cifre:

1331, 1400, 192X, 194X con X=2÷9;

1920XY, 1921XY con X, Y=0÷9;

16488, 1723535.

3. Con riferimento ai codici 194X con X=0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

4. Gli operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici sono a lunghezza maggiore.

5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.

6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

9. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.

10. L'Autorità assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle preferenze espresse.

11. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

12. Il periodo di latenza per i codici di customer care ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 11.

Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione servizio	
112	Carabinieri pronto intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco pronto intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della sanità

4. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 12.

Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.

2. Il codice viene richiesto all'Autorità dall'amministrazione pubblica incaricata del controllo sul soggetto che fornisce il servizio, che in ogni caso non deve essere offerto da più soggetti in concorrenza tra loro, previo il riconoscimento della pubblica utilità del servizio, da parte dell'organo competente.

3. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

4. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione servizio	
117	Guardia di finanza	Ministero delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di porto assistenza in mare - Numero blu	Ministero dei trasporti e della navigazione
1515	Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CISS	Ministero dei lavori pubblici

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

Art. 13.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

800 UUUUUU con U = 0÷9

803 UUU con U = 0÷9

3. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

4. Il richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

5. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

6. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata massima di dodici mesi.

8. Le numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.

9. Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione del codice 800.

10. I codici 167 e 162, sbarrati all'utenza dal 1° dicembre 1999, sono nuovamente utilizzabili dall'8 gennaio 2001 per altre esigenze.

Art. 14.

Numerazione per servizi di tariffa premio

1. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con A,U = 0÷9

166 A UUUUU con A,U = 0÷9

3. La prima cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L'Autorità definisce le fasce di costo corrispondenti.

4. Le numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

7. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 15.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. Oltre al codice 147, i codici [84X] vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

Prima categoria - quota fissa:

147 0UUUUU U = 0÷9

147 X0UUUU X diverso da 0 e 8 U = 0÷9;

840 UUUUUU U = 0÷9;

841 UUU U = 0÷9;

Seconda categoria - quota variabile minutaria:

147 8UUUUU U = 0÷9;

147 X8UUUU X diverso da 0 e 8 U = 0÷9;

848 XY;

848 UUUUUU U = 0÷9;

847 UUU U = 0÷9

L'Autorità definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y = 2, 3, 5, 9).

3. Le numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.

4. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una preferenza.

5. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

6. Il periodo di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici mesi.

7. Dalla data di pubblicazione della presente delibera le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria.

8. Il codice 147 viene sbarrato all'utenza dal 1° dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.

9. Le numerazioni assegnate per i servizi di addebito ripartito sul codice 147:

migreranno con la seguente modalità:

147 0UUUUU verso 840 0UUUUU;

147 xouuuu verso 840x0uuuu con x diverso da 0 e 8;

147 8UUUUU verso 848 8UUUUU;

147 x8uuuu verso 848x8 uuuu con x diverso da 0 e 8.

10. A partire dalla data di pubblicazione della presente delibera non sono assegnate numerazioni sul codice 147.

11. Dalla stessa data tutte le numerazioni che si renderanno disponibili con la migrazione sui codici 840 e 848 e che non risulteranno assegnate agli operatori sono assegnate per blocchi da cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda della categoria tariffaria. Dal 1° dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.

Art. 16.

Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

1482, 149X con X = 4, 5, 6, 7, 8, 9

149XY con X = 0, 1, 2, 3 e Y = da 2 a 9

149 XYZ con X = 0, 1, 2, 3 e con Y = 0, 1 e Z = 0÷9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

4. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 17.

Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

199 X UUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U=0÷9

199 XY UUUU con X = 2, 3, 4 Y=2÷9 e U = 0÷9

199 XYZ UUU con X = 2, 3, 4 Y = 0,1 Z = 0÷9 U = 0÷9

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 18.

Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica

1. I codici 899 e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante.

2. La struttura delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la seguente:

899 UUUUUU con U = 0÷9

892 UUU con U = 0÷9

3. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

4. Le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono assegnate su base singolo numero. L'operatore assegnatario può definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun numero.

5. Il richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha una durata massima di dodici mesi.

8. L'assegnazione delle numerazioni e l'offerta dei relativi servizi sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità di un apposito codice di autodisciplina redatto da parte dell'operatore richiedente.

9. Le condizioni per l'accesso da parte degli utenti sono definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento anche sulla base dei principi indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.

Art. 19.

Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:

178X UUUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0÷9

178XY UUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 2÷9 e U = 0÷9

178XYZUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0, 9 e U = 0÷9

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore.

3. Il richiedente nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

4. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di dodici mesi.

Art. 20.

Numerazione per servizi interattivi in fonia

1. I codici 163 e 164 identificano in modo non esclusivo servizi interattivi in fonia.

2. La struttura delle numerazioni 163, 164 è la seguente:

163XY con X = da 0 a 9 e Y = da 2 a 9;

164XY con X = da 0 a 9 e Y = da 0 a 9;

163XYZ con X = da 0 a 9 Y = 0 e 1 e Z = da 0 a 9.

3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.

4. L'assegnazione è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

5. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di dodici mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art. 21.

Numerazione per servizi internet

1. Nell'ambito del nuovo piano di numerazione organizzato per servizi sulla base della prima cifra del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata, in modo non esclusivo, per la numerazione per servizi internet. I singoli servizi legati all'ambito internet vengono definiti sulla base delle cifre successive.

2. I codici 70X identificano in modo non esclusivo la categoria specifica dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad internet ed in particolare l'accesso agli Internet Service Provider, detti nel seguito ISP. Oltre a quelli definiti nel presente articolo, i rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi internet.

3. Le numerazioni di cui al comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

700 UUUUUUU con U = 0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con chiamata gratuita, con possibilità di attivazione per singoli distretti;

701 UUUUUUU con U = 0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso;

702 UUUUUUU con U = 0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione della chiamata viene svolta dall'operatore a cui è attestato l'ISP e con cui il cliente ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente;

709 UUUUUUU con U = 0÷9 numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad internet con tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

La fatturazione relativa ai servizi viene svolta dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente.

4. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

5. Le numerazioni per accesso ad internet vengono assegnate agli operatori di cui all'art. 3 della presente delibera per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la medesima tariffa.

6. L'operatore, nella richiesta di numerazione di cui al comma 3, può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni.

7. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi internet ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 22.

Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'Autorità.

4. Nella richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione all'Autorità, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 23.

Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle risorse di numerazione richieste.

4. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

ALLEGATO *A*

RELAZIONI FRA STATI DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Le risorse di numerazione possono assumere uno degli stati descritti in tabella A.1.

In figura A.1 viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati e in tabella A.2 le relative transizioni.

Tabella A.1 - *Stati delle risorse di numerazione*

Stato	Durata max	Descrizione risorsa
Disponibile	Indeterminata	Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria ove applicabile
Assegnato	Come la licenza o altro titolo	Assegnata in via definitiva
Assegnato Provvisoriamente	Specificata per ciascuna risorsa	Assegnata per esercizio sperimentale o per prove ove applicabile
Revocato	Specificata per ciascuna risorsa	Risorsa in latenza
Riservato	Indeterminata	Risorsa non utilizzabile

Figura A.1 - *Diagramma di relazione tra gli stati delle risorse di numerazione*
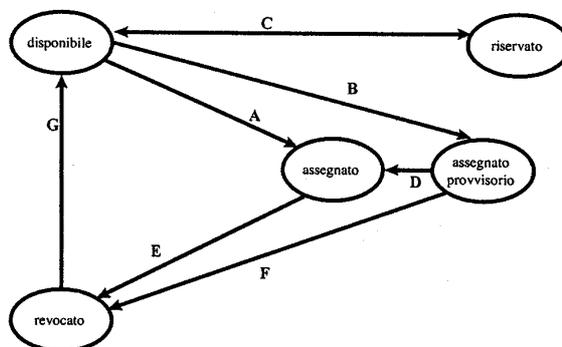
Tabella A.2 - *Transizione tra gli stati delle risorse di numerazione*

Transizione	Causa
A	Domanda di licenza o altro titolo Domanda di assegnazione
B	Domanda di autorizzazione sperimentale Domanda per prova
C	Decisione Autorità
D	Domanda di licenza o altro titolo
E	Cessazione servizio Modifica termini licenza o altro titolo Mancato utilizzo
F	Cessazione servizio o prova Modifica dei termini della autorizzazione Mancato utilizzo
G	Fine periodo di latenza

ALLEGATO *B*

Tabella B.1 - *Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri*

186	449	579	822
188	466	581	826
325	482	582	834
326	484	723	926
378	526	762	936
420	531	770	977
430	567	772	986
443	576	788	

00A10072

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 14 aprile 2000.

Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999 imposti su «contrada Scorciavacca» nel comune di Mascali.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI AMBIENTALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto assessoriale n. 8610 del 24 dicembre 1994 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Esaminato il verbale n. 63 del 6 febbraio 1999 con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area di contrada Scorciavacca ricadente nel territorio comunale di Mascali delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Mascali dal 30 marzo 1999 al 30 giugno 1999 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 6 febbraio 1999 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999 e correttamente approfondite nelle planimetrie, ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico «l'area di contrada Scorciavacca», in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nella seduta del 6 febbraio 1999;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area di «contrada Scorciavacca» ricadente nel territorio comunale di Mascali descritta nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata nelle planimetrie allegate sub. *A* e sub. *B*, che insieme al verbale citato formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettere *c* e *d* del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999 n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale del 6 febbraio 1999 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria sub. A, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142 comma 1 del testo unico n. 490/1999 e n. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Sicilia contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Mascali, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mascali ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mascali.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

Palermo, 14 aprile 2000

L'assessore: MORINELLO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA

Verbale n. 63 del 6.2.1999
Verbale Omissis (Sciare di Scorciavacca)

L'anno 1999 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 9,45 in Catania nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in via Luigi Sturzo n. 62 si è riunita, a seguito di avviso di convocazione mediante raccomandata a. r. del 23.1.1999 prot. n. 167/gruppo I, la *Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania*, costituita, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, come modificato dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, con D.A. n. 8610 del 24.12.1994, per discutere il seguente ordine del giorno:

.............Omissis..............

4. Mascali: vincolo dell'area di contrada Scorciavacca.

.............Omissis..............

Il presidente dott. Francesca Migneco alle ore 9,45, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti ed invita a trattare ....

.............Omissis..............

Esaurito il terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente invita a trattare il **quarto punto**: ***Mascali – vincolo dell'area di contrada Scorciavacca.***

Prende la parola il dott. Fazzina che relaziona circa l'importanza dell'area da vincolare alla luce della futura pianificazione paesistica. Passa, dunque, a descrivere l'inquadramento geografico del sito.
L'area di cui si propone la salvaguardia, ai sensi della Legge 1497/39, è ubicata nel versante nord-orientale dell'Etna. Essa ricade interamente nel territorio comunale di Mascali ed è delimitata a nord dal corso d'acqua del Vallone S.Venera, coincidente con il confine comunale di Piedimonte Etneo, ad est, per una parte, dalla strada provinciale 2/III e per un'altra parte dal tracciato della Ferrovia Circumetnea, a sud-ovest dalla strada di collegamento Montargano-Portosalvo e ad ovest dalla strada provinciale Fornazzo-Linguaglossa.
Altimetricamente l'area è compresa tra le quote assolute di 200 e 850 m.

Prende la parola il dott. La Fico, che presentando la documentazione fotografica descrive le componenti naturali.
Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata dalla presenza delle lave denominate "Sciare di Scorciavacca" effuse durante il fenomeno eruttivo del 1651 che coprirono gran parte del territorio in esame.
Queste presentano una morfologia superficiale prevalentemente scoriacea.
In relazione alla diversa viscosità del magma e al conseguente diverso tempo di raffreddamento le lave hanno assunto delle caratteristiche e pittoresche forme "a lastroni", a "blocchi scoriacei", a "corda" e a "budella".
Per un singolare meccanismo di svuotamento delle colate, si è formata una grotta di scorrimento lavico denominata "Grotta Forcato" ubicata in prossimità della strada di collegamento Montargano-Presa.
Nella parte più settentrionale lungo l'incisione del torrente S.Venera e poco lontano dallo stesso si rilevano, in affioramento, le argille pleistoceniche del substrato etneo le quali per l'intero comprensorio etneo, sono quelle rilevate alle quote assolute più alte. Stratigraficamente le argille sono coperte dalle lave antiche risalenti ai primissimi eventi eruttivi tardo pleistocenici e correlate alcune al complesso del Trifoglietto, altre al Mongibello antico. La venuta a giorno di tali litotipi è associata sia a processi di erosione che a eventi tettonici. Le testimonianze morfologiche di tali eventi tettonici sono rappresentate da suggestive scarpate di notevole altezza denominate "timpe".
Prescindendo dal grande interesse paesistico ambientale, oggetto primario della presente proposta e dei cui aspetti si parlerà più avanti, appare indubbia l'importanza scientifico didattica delle componenti geologiche e vulcanologiche sopra descritte.
L'ambiente naturale etneo è fra quelli più adatti per seguire in tutte le sue fasi l'insediamento della vegetazione, il suo sviluppo, le sue caratteristiche, la sua evoluzione e talvolta perfino la sua estensione.
Nella fattispecie l'area in esame presenta, per quanto di limitata estensione, diverse condizioni fisico ambientali, variabili da settore a settore in relazione alla diversa natura geologica, all'altimetria, alla presenza di corsi d'acqua, dirupi, aree boscate, etc.
Un settore specifico è quello delimitato dalle Sciare di Scorciavacca, la cui superficie, compresa altimetricamente tra i 200 e gli 850 metri di altitudine, ospita una ricca serie di stadi pionieri iniziali. Si tratta di stadi in cui non sempre riescono a formare esempi di vegetazione gregaria, se non frammentariamente e su superfici piuttosto limitate. Il primo stadio di colonizzazione è

rappresentato da colonie di specie crittogamiche (organismi senza fiori come alghe, funghi, muschi e felci) delle quali molto caratteristico è lo *Stereocaulon vesuvianum* (lippu di sciara) che conferisce un suggestivo colore grigio chiaro alle lave. Frequenti sono la *Anogramma leptophylla* (felcetta) e la *Pteridium aquilinum* (felce aquilina), l'*Asplenium trichomanes.* Frequente è la *Ferula communis.*
In definitiva sulle lave del 1651, in relazione ai diversi parametri altimetrici, è individuata una vegetazione erbacea di origine primaria e secondaria costituita da aggruppamenti di *Thero-brachypodiatea* e *Tuberarietea guttati,* talora compenetrati da elementi di *Brometalia rubenti-tectori.* Ancora si rilevano stadi arbustivi più o meno discontinui tendenti alla costituzione di boschi dell'*Orno-quercetum ilicis s.l.*. Nelle zone a quota più bassa e più antropizzate si trovano aggruppamenti dei *Bromotalia rubenti-tectori* e dei *Chenopodion muralis,* compenetrati da elementi dei *Thero- brachypodiatea* e *Tuberarietea guttati.*
Al di fuori dell'ambito delle lave più recenti, sono presenti macchie a boscaglia del *Quercion ilicis,* dell'*Orno-quercetum ilicis s.l., Quercus pubescens con frammenti dell'Euphorbieum dendroides.*
Dove le condizioni pedologiche sono più favorevoli si riscontrano colture agrarie specializzate, per lo più frutteti e agrumeti, sia produttivi che abbandonati con aggruppamenti infestanti del *Eumarion-euphorbion* (inverno-primavera) e dell'*Erograstion (*estate-autunno).
E' evidente l'importanza scientifico didattica e culturale dell'area in esame dal punto di vista biologico sia per gli aspetti riguardanti sia la fauna che la flora.
Appare, quindi, doveroso tutelare e conservare queste aree che per le loro particolari condizioni racchiudono dei laboratori naturali in cui poter studiare i processi biologici che avvengono in zone poste a quote intermedie tra quelle altomontane, scarsamente influenzate dall'aggressione edilizia a quelle più basse fortemente trasformate.
Sarebbe pertanto auspicabile che l'amministrazione forestale e/o gli istituti universitari acquisiscano al loro patrimonio quest'area.

Prende, a questo punto, la parola il dott. D'Urso che passa a descrivere le componenti antropico-culturali.
L'uomo con il trascorrere degli anni lascia i segni del suo rapporto con il territorio. Questi segni possono essere positivi o negativi. Tale incidenza si estrinseca nel tipo di impatto che l'opera antropica determina sul territorio. Le comunità del passato, prive di tecnologia, avevano un basso potere di modifica del territorio dal quale traevano i loro sostentamenti per cui le trasformazioni che mettevano in atto erano discrete e limitate nello spazio e quasi sempre rappresentavano opere di bonifica e di supporto all'attività agricola o pastorale, tra questi è opportuno citare: terrazzamenti, opere idrauliche, spietramenti, depositi, sentieri, mulattiere, ovili, palmenti, cisterne, etc., realizzati con materiali poveri provenienti dalla stessa area di intervento (pietre, argilla e legname). Oggi questi manufatti assumono un elevato valore culturale in quanto testimonianza dell'attività umana del passato.
La società moderna ,di contro, a causa dell'esplosione demografica e dell'alta tecnologia raggiunta possiede un enorme potere di modifica del territorio che in molti casi arriva alla distruzione degli elementi caratteristici cancellando pertanto le componenti fisionomiche del paesaggio.
L'area di cui trattasi può essere divisa in ambiti omogenei sulla scorta, oltre che degli aspetti strutturali propri del territorio, precedentemente descritti, anche in relazione al grado di antropizzazione e di urbanizzazione.
Il settore maggiormente antropizzato e urbanizzato è localizzato nella parte sudorientale lungo la S.P. 2/III e lungo la strada di collegamento Portosalvo-Monteargano. Qui si rileva, oltre a fabbricati di pregio risalenti a epoche passate, una edilizia moderna sparsa di scarsissima qualità e lontana da ogni criterio di programmazione urbanistica. In particolare verso nord, all'intorno della fermata della F.C.E. di S.Venera, troviamo un piccolo e significativo borgo di case rurali che pur conservando il tessuto storico urbano è stato violato da recenti sostituzioni di scarso valore architettonico. (...... ancora recuperabile) .

La parte più meridionale dell'area è stata interessata da uno scomposto, quanto intenso processo di edificazione presumibilmente di origine abusiva che se non assoggettato a norme di tutela potrebbe comportare la cancellazione di elementi di elevato interesse paesaggistico. Verso nord-ovest, lungo la strada di collegamento Montargano-Presa, a ridosso di una timpa e in prossimità al vallone S.Venera si trova un suggestivo agglomerato di case rurali che nel complesso ha conservato integri gli elementi caratterizzanti.

Nelle rimanenti parti dell'area, oggetto della presente proposta, con esclusione della parte di territorio invaso dalle lave del 1651, si rilevano un grande numero di case padronali, masserie e case rurali con opere a servizio delle stesse, costituite da ricoveri, palmenti, cantine, depositi, cisterne, stalle, etc. tutte di elevatissimo valore sia architettonico che etno-antropologico. Sulle Sciare di Scorciavacca si individuano semplici depositi–ricoveri e ovili.

La viabilità principale è costituita dalla S.P. 2/III che corre in direzione nord-sud e attraversa la parte più orientale dell'area, dalla strada di collegamento Portosalvo-Montargano con direzione sud-est/nord-ovest, localizzata nella parte più meridionale e dalla strada di collegamento Montargano Presa con direzione sud-nord nella parte più occidentale.

Parallelamente alla S.P. 2/III si snoda un tratto del tracciato ferroviario della Circumetnea di elevato valore culturale in quanto realizzata nei primi anni del 1900.

La viabilità secondaria è rappresentata da una trama di strade di penetrazione agricola, mulattiere e sentieri di significativo valore storico per la presenza lungo i cigli di pregiati muri in pietra con fondo stradale in terra, selciato e basolato.

L'esame degli aspetti panoramico-paesaggistici non può prescindere dalla valutazione del contesto territoriale di più vasta area in cui è compresa la zona di cui trattasi.

Le Linee Guida del P.T.P.R. individuano nel cono vulcanico etneo uno dei 17 ambiti territoriali omogenei in cui è stato suddiviso il territorio regionale. Orbene in un propedeutico processo di approfondimento della conoscenza e valutazione delle caratteristiche del territorio provinciale, dirette alla futura generale pianificazione paesistica, l'individuazione di aree con elementi territoriali e ambientali di particolare pregio e di notevole interesse pubblico, costituiscono un percorso obbligato verso la pianificazione cui sopra.

Dal punto di vista specificamente panoramico l'area contiene numerosi belvedere naturali dai quali è possibile godere la vista di un esteso tratto della fascia costiera ionica comprendente i centri abitati di Giarre, Riposto, Mascali e Fiumefreddo, nonché delle alture su cui insistono i centri abitati di Taormina e Castel Mola e parte dei versanti orientali dei monti Nebrodi.

Con condizioni di buona visibilità è possibile scorgere anche il tratto di costa fino ad Augusta verso sud e della Calabria verso nord. In direzione Ovest è visibile in tutta la sua maestosità il massiccio Etneo.

Di contro l'area è ben visibile da alcuni tratti dell'autostrada A19, dalla S.S. 114 e dalla litoranea collegante i centri abitati di Torre Archirafi e Calatabiano.

Come già detto nel paragrafo sull'inquadramento geografico l'area denominata Sciare di Scorciavacca è localizzata lungo il versante nord-orientale dell'Etna del quale ne rappresenta un'oasi ancora integra che non ha subito eccessive e negative trasformazioni delle sue componenti fondamentali.

In relazione a tali componenti, quali aspetti formali e sostanziali del paesaggio e alla loro reciproca interazione possiamo distinguere i tipi di paesaggi quivi presenti.

Il paesaggio della colata lavica del 1651 (sciare di Scorciavacca) è costituita da una distesa di lava, fuoriuscita da una frattura o da un sistema di fratture non più visibili in quanto obliterate da successive colate, con leggera acclività nella parte più sommitale e con forte rottura della pendenza nella parte bassa per la presenza di scarpate di probabile origine tettonica. Qui il paesaggio è quanto mai suggestivo per la presenza di forme createsi in funzione della densità del magma e ai diversi tempi di raffreddamento. Percorrendo tali lave, in un continuo alternarsi di zone depresse e alture , si rilevano begli esempi di lave "a corda", "a lastroni", "a budella".

Nei pressi della strada di collegamento Montargano-Presa è presente la Grotta del Forcato ;la sua formazione è da collegare al particolare fenomeno di ingrottamento del magma per cui questo continua a scorrere al di sotto di una coltre di lava già raffreddata.
L'aspetto accidentato e selvaggio di queste rocce, la presenza della vegetazione pioniera che conferisce alle lave un colore grigio-cenere in contrasto con il nero tipico delle rocce effusive presenti, la presenza di esemplari isolati di roverelle, ilici, frassini, ginestre, felci, astragali, etc. il tutto immerso in una atmosfera in cui regna il silenzio e il freddo soffio del vento trasmettono al visitatore sensazioni uniche che esaltano l'immaginario facendo vivere emozioni surreali. Tutto ciò accompagnato da momenti di visione di scorci panoramici quanto mai diversificati e rappresentati ora dalla costa, ora dalla pianura, ora dalla collina, ora dalla esplosiva visione del vulcano.
Assume particolare significato paesaggistico il discreto e armonioso rapporto tra l'attività umana e il selvaggio ambiente di queste lave espresso dalla presenza isolata di pregiati manufatti (muri di confine, depositi, ricoveri e ovili).

Prende la parola il geom. Cappadonna che va a descrivere il paesaggio agricolo-forestale.
Il paesaggio agricolo-forestale è stato nei secoli influenzato dagli eventi naturali geologici e vulcanologici. L'azione dell'uomo ha tenacemente sovrapposto al selvaggio paesaggio lavico un paesaggio agrario tra i più ricchi dell'isola. L'area nel lontano passato era ricoperta da boschi che si estendevano fino alle basse quote del versante. Nei secoli il sistema silvo - pastorale ha lasciato il posto alla ricca coltura dei vigneti e successivamente a quella degli agrumi e dei fruttiferi quali colture principali.
Più raramente, e localizzati nelle aree più accidentate, si trovano impianti di ulivi e fichidindia .
Il paesaggio agrario ha come origine la composizione del suolo, l'esposizione dei terreni e le condizioni morfometriche degli stessi .Un ruolo importante riveste il fattore di natura climatica, infatti si rileva che nell'Etna il clima è ovunque di tipo mediterraneo con le diversificazioni dettate dalle variazioni delle quote assolute (dal livello mare a quote oltre 3000 metri).
In particolare l'area in questione si trova ad una altitudine media (mesomediterranea) con i caratteri della vegetazione, sia spontanea che coltivata , tipicamente mediterranea.
Qui la vegetazione appare particolarmente lussureggiante, grazie al fatto che il versante orientale è positivamente influenzato da venti umidi provenienti dal mare ed è soggetta a precipitazioni notevoli.
I paesaggi agricoli più caratterizzanti sono espressi da quello degli agrumi, la cui coltivazione si spinge oltre i 500 metri e dai fruttiferi, questi , come già detto, hanno soppiantato la coltura della vite, oggi marginale, ma che nel passato e per secoli, è stata quella principale. Tale avvicendamento è stato possibile grazie alla presenza di numerose sorgenti di contatto che hanno garantito l'approvvigionamento idrico indispensabile al governo di tali colture.
La presenza delle argille e delle risorgive poste a quote assolute tanto elevate hanno consentito la realizzazione, quanto mai rara e unica per il comprensorio etneo, di alcuni laghetti collinari.
Nel paesaggio agrario sono racchiusi una vasta gamma di valori umani e culturali.
Nel tempo alcuni di essi sono andati perduti per abbandono altri si sono arricchiti per ulteriori interventi di bonifica in un susseguirsi armonico di terrazze, muri a secco, opere idrauliche (saie, acquedotti ecc.) .
L'intensa attività antropica del passato è anche testimoniata dalla presenza di pregiati esempi di architettura rurale con fabbricati costruiti con muratura a secco e da interessanti corpi di fabbrica nei quali si coniugano in modo armonico la residenza padronale e tutt'intorno gli elementi a servizio dell'antica e prosperosa attività agro - pastorale (palmenti, corti, cantine, legnaie, stalle, cisterne, forni, ecc.)
Elementi meritevoli di salvaguardia e recupero conservativo, oltre ai manufatti nel loro insieme, sono le opere di finitura per le quali sono stati utilizzati materiali e procedure di lavorazione che oggi sono patrimonio prezioso di pochissimi artigiani , tali sono le lavorazioni del ferro battuto, della pietra e del legno.

Percorrendo l'area ci si trova di fronte ad un susseguirsi di scenari per cui scarpate a strapiombo, valloni, canaloni e distese laviche sono colonizzate da alberi, arbusti e cespugli di specie locali.
Il paesaggio è pregnato di aree selvagge di aspra bellezza, dove si va sviluppando progressivamente un rigoglioso manto vegetale popolato da una miriade di esseri viventi selvatici.
Le macchie arboree, le siepi di campo e la vegetazione ripariale costituiscono un biotopo importante e caratterizzante il paesaggio. Le fasce boscate sono prevalentemente presenti nella parte più settentrionale in corrispondenza delle incisioni vallive, nelle "Timpe" e nelle depressioni delle lave più antiche. Dove la densità boschiva è maggiore si riscontra un ricco sottobosco e la presenza di specie arboree di notevoli dimensioni. L'eterogeneità delle specie presenti, correlabili al piano mesomediterraneo, viene esaltata nei cambi di stagione da una suggestiva esplosione di colori.
Appare interessante dal punto di vista scientifico - culturale evidenziare che molte delle aree oggi occupate da boschi nel passato erano porzioni di territorio dove prosperava l'attività agro - pastorale e che a seguito dell'abbandono sono state riconquistate dalla vegetazione naturale.
Senza dubbio quella forestale è una delle più significative componenti del paesaggio dell'area in oggetto insieme alla componente geomorfologica, con cui è fortemente compenetrata, conferendole un nota di singolarità.

Riprende la parola il dott. Fazzina.
L'analisi paesaggistica non deve essere finalizzata, per quanto approfondita, alla sola conoscenza delle componenti formali costituenti e caratterizzanti il territorio e alla conseguente imposizione di un vincolo che nei fatti si traduce solamente nell'obbligo di acquisire un parere di compatibilità o no alle esigenze di tutela senza alcun riferimento a precise norme di salvaguardia e conservazione che nascano da un approfondito studio sui reali valori degli elementi paesaggistico - ambientali individuati e dei quali si dichiara il notevole interesse pubblico.
Proprio perché patrimonio pubblico è compito e obbligo degli organi istituzionali competenti, sulla scorta di Leggi esistenti, definire delle regole che diano certezza di diritto alla collettività e che inducano alla consapevolezza del rispetto del bene comune, anche in considerazione che questo valorizzato possa divenire una potenziale risorsa di sviluppo economico.
Facendo riferimento alle metodologie e agli orientamenti dettati dalle Linee Guida del P.T.P.R., e finalizzata alla futura pianificazione paesistica dell'ambito 13 (cono vulcanico etneo) entro il quale l'area prescelta ricade, questa è stata suddivisa in zone omogenee sulla base di peculiarità specifiche e del diverso grado di vulnerabilità.

- un settore ad alto rischio dovuto essenzialmente ad attività antropica per il quale dovranno essere predisposte norme paesaggistiche dirette al risanamento e recupero urbanistico. Queste sono aree che se lasciate nella loro attuale condizione determinerebbero uno scadimento dei valori paesaggistici circostanti.

- un settore quello delle "sciare di Scorciavacca" di notevole valore scientifico - didattico sul quale risulterebbe rischioso qualunque intervento di insediamento e modifica del paesaggio ad esclusione di attività collegate a studi scientifici geologici e biologici, attività forestali, agro – zootecniche sempre di modesto impatto.

- un settore di spiccato pregio ambientale, architettonico. culturale e agricolo per la cui gestione paesaggistica dovranno prevedersi dettagliate norme adeguate agli specifici caratteri riscontrati. La valorizzazione potrà essere realizzata attraverso interventi di recupero conservativo sia di tipo ambientale che architettonico che esaltino la potenziale e naturale vocazione agro – turistica del settore.

Il perimetro del vincolo, partendo dal punto, posto all'interno del Vallone S.Venera, 100 metri a valle della S.P. n. 59/III Fornazzo-Linguaglossa e coincidente con il perimetro del vincolo della parte montana del territorio di Mascali, di cui al D.P.R.S. n. 5 del 05.03.1975, segue, in direzione est, il limite del territorio comunale di Piedimonte Etneo, collimante con il corso d'acqua del Vallone S.Venera fino al ponte sulla S.P. 2/III Nunziata - Piedimonte; quindi prosegue, per un breve tratto, lungo il confine territoriale tra i comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, dal quale poi si discosta per seguire la suddetta S.P. mantenendosi, a valle della stessa, ad una distanza di 100 mt.
In prossimità delle prime abitazioni del piccolo centro abitato di S.Venera, in corrispondenza della Via Domenico Nicolosi, il limite attraversa, con direzione est-ovest la S.P. 2/III e prosegue, parallelamente e di nuovo con direzione sud, lungo il tracciato della F.C.E. dalla quale si discosta per 100 mt. verso valle. Con direzione prevalentemente sud-est nord-ovest il limite meridionale segue in modo parallelo e ad una distanza di 100 mt, verso monte la S.P. Scorciavacca- Montarsi, la mulattiera collegante detta S.P. alla S.P. n. 59/III Fornazzo-Linguaglossa, quest'ultimo limite coincide con quello dei vincoli ai sensi della Legge 1497/39 di cui al D.P.R.S. n. 5 del 05.03.1975 e al D.A. n. 7169 del 22.10.1993, quindi il perimetro si ricongiunge nel punto di partenza con il confine territoriale di Piedimonte Etneo.
Il piano regolatore generale, attualmente in fase di approvazione da parte degli organi competenti, destina la quasi totalità dell'area all'uso agricolo, mentre una zona ubicata in prossimità della Grotta del Forcato è destinata a ricevere una discarica.
Lo strumento urbanistico individua e segnala, nell'area in esame, un'area boscata con la corrispondente fascia di inedificabilità di cui alla Legge 16/91, l'anzidetta Grotta del Forcato e la fascia di rispetto del Vallone S.Venera, soggetto alla tutela di cui alla Legge 431/85.
Nella parte più orientale lungo la S.P. 2/III in prossimità della stazione circumetnea il piano prevede una edilizia residenziale di tipo stagionale.

A questo punto tutti i presenti che non fanno parte della Commissione si allontanano dalla stanza in cui essa è riunita.
La Commissione dopo ampia ed approfondita discussione ritiene, anche alla luce del sopralluogo effettuato, condividendo la proposta avanzata, e con voto espresso all'unanimità, di sottoporre l'area sopra descritta a vincolo ai sensi dei punti *3*) e *4*) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto delle indicazioni dei punti *4*) e *5*) dell'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Conclusa la votazione rientrano i relatori delle proposte di vincolo.

Esaurito il quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente invita a trattare ....

.............Omissis..............

Alle ore 12.30, esauriti tutti i punti compresi all'ordine del giorno, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, chiude i lavori.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

.............Omissis..............

ALLEGATO *A*

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC.AA.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.
CATANIA

MASCALI (CT) – SCIARE DI SCORCIAVACCA
PROPOSTA DI VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE 1497/39
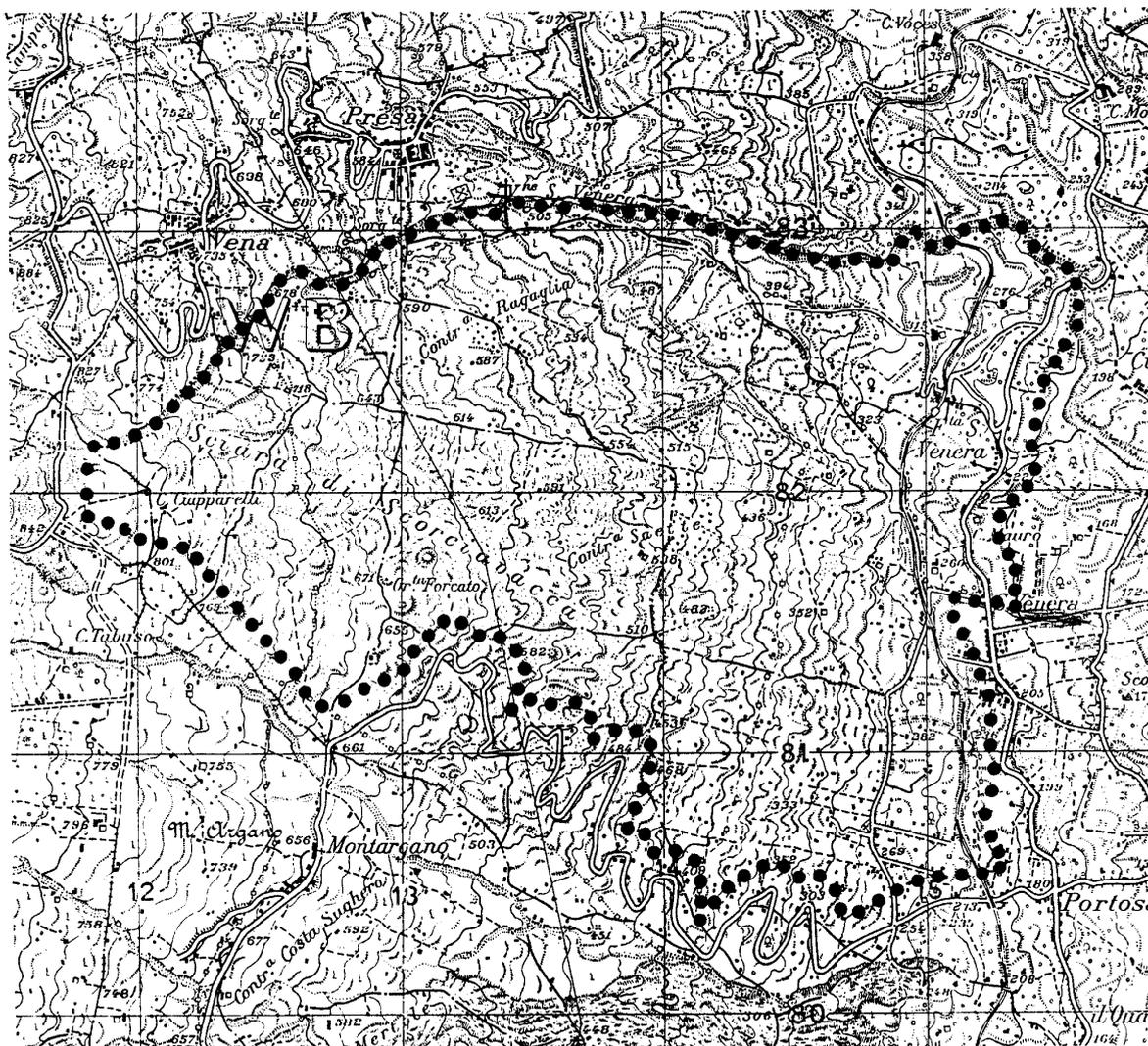
TAV. I.G.M. PIEDIMONTE ETNEO 262 III NE	SCALA 1:25.000
LEGENDA: ●●●●●●●●●●	PERIMETRAZIONE DEL VINCOLO

00A10036

DECRETO ASSESSORIALE 20 aprile 2000.

Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/1999, imposti su «parte del territorio comunale di Caltagirone».

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il d.a. n. 8610 del 24 dicembre 1994 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Esaminato il verbale n. 63 del 6 febbraio 1999 con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, «Parte del territorio comunale di Caltagirone»;

Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Caltagirone dal 6 marzo 1999 al 6 giugno 1999 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 6 febbraio 1999 e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti e valide e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Rilevato che, la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale n. 63 del 6 febbraio 1999 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali, che peraltro non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima;

Ritenuto dunque di dovere integrare ed emendare la perimetrazione suddetta che viene così rappresentata:

il limite del vincolo, partendo dall'incrocio tra il confine comunale di Caltagirone e quello di Mineo, segue verso nord il confine comunale di Caltagirone fino all'intersezione con la strada provinciale n. 215 «S. Maria Poggiarelli».

Da qui procede in direzione ovest lungo tale strada fino all'intersezione con la strada statale n. 417, quindi segue la strada statale n. 124 fino all'intersezione con il confine comunale del territorio di S. Michele di Ganzaria. Quindi il limite seguendo il confine della provincia di Catania fino al punto di intersezione con la strada statale n. 417, prosegue lungo la stessa strada fino all'intersezione di questa con la strada di penetrazione agricola di contrada Racineci. Indi procede lungo la strada provinciale n. 194 fino all'intersezione di questa con la strada comunale Cascalena.

Da qui il limite del vincolo prosegue lungo il confine ovest delle particelle catastali 54 e 95 (escluse dal vincolo). Quindi procede lungo il confine tra le particelle 95 e 74, 75, 76, 79, fra quest'ultima e la 181. Indi risale seguendo il confine tra le particelle 79 e 82, quello tra le particelle 82 e 96, 97, 98, 80, 81, 62, quello tra le particelle 62 e 68, quello tra le particelle 68 e 65, 66 e 67, quello tra le particelle 67 e 124 per poi seguire la strada statale 124 lungo le particelle 122, 123, 67 e 99.

Da qui il limite del vincolo segue la strada statale n. 124 fino all'intersezione viaria denominata Croce di S. Giacomo.

Da qui il perimetro del vincolo segue via Nunziatella e viale Regina Elena fino all'incrocio con via Torre dei Genovesi, che percorre per innestarsi sulla circonvallazione di levante (via C. Colombo) fino alla sottostante strada comunale denominata via Sfere. Da questo punto il limite del vincolo prosegue lungo la strada vicinale n. 74 Del Re fino a Casa Grasso. Indi procede verso est lungo la strada di penetrazione agricola fino all'intersezione della strada comunale n. 67 Paradiso con la strada statale n. 385 per Palagonia. Infine segue tale strada fino all'incrocio fra i confini comunali di Caltagirone e Mineo.

Tutte le particelle sopra citate appartengono al foglio di mappa n. 63 del N.C.T. del comune di Caltagirone;

esse sono anche descritte, così come la perimetrazione dell'area relativa, nel particolare «A», con la voce parte esclusa dal vincolo, che fa parte integrante e sostanziale della proposta avanzata dalla commissione e che si allega al presente decreto segnata di lettera «B»;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999, nella relazione tecnica e approfondite nelle planimetrie ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico «parte del territorio comunale di Caltagirone» in conformità alla proposta verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nella seduta del 6 febbraio 1999;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza dei beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente «Parte del territorio comunale di Caltagirone» descritta nel verbale n. 63 del 6 febbraio 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata nelle planimetrie allegate *sub.* «A» e *sub.* «B», che insieme al verbale citato e alla relazione tecnica formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, comma 1, lettere *c)* e *d)* del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale del 6 febbraio 1999 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, alla relazione tecnica e alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli n. 142, comma 1 del testo unico n. 490/1999, e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Caltagirone, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Caltagirone, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Caltagirone.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 20 aprile 2000

L'assessore: MORINELLO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA

STRALCIO DEL VERBALE n. 63 del 6 febbraio 1999

L'anno 1999 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 9,45 in Catania nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in via Luigi Sturzo n. 62 si è riunita, a seguito di avviso di convocazione mediante raccomandata a.r. del 23 gennaio 1999 prot. n. 167/gruppo I, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, con decreto amministrativo n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Caltagirone: riperimetrazione del vincolo del territorio comunale;

(Omissis)

Il presidente dott. Francesca Migneco alle ore 9,45, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti ed invita a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno: Caltagirone - riperimetrazione del vincolo del territorio comunale.

Prende la parola uno dei due relatori, ing. Orazio di Lorenzo, il quale espone le motivazioni che hanno portato alla riperimetrazione del vincolo del territorio di Caltagirone.

«Il vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che interessa il territorio del comune di Caltagirone è stato l'ultimo dei "grandi" vincoli proposti prima della redazione delle Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale».

«Esso, come del resto tutti i vincoli che vigono nella provincia di Catania, risentendo della cultura "estetizzante" propria della "legge Bottai" e risultando la risposta episodica ai pericoli di "distruzione" del paesaggio, non discende da una visione complessiva dei valori territoriali, da cui scaturirebbe una corretta strategia di tutela».

«Tale visione, introdotta per la prima volta dalla "legge Galasso" (n. 431/1985), fa sì che la tutela cessi di riferirsi ai singoli punti del paesaggio, in quanto esteticamente eminenti nel contesto, estendendosi, invece, sia ai suoi elementi forti sia ai singoli ambienti geostorici».

«Conseguentemente l'azione di tutela, fondata non più su una nozione problematica e opinabile, come la bellezza del paesaggio o di una particolare qualità di esso, si baserà su elementi sicuramente accertabili sulla base di dati fisici, geografici e storici. Ed il piano paesistico, reso ormai obbligatorio dalla "legge Galasso", risulta lo strumento adatto affinché la tutela non avvenga più secondo criteri discrezionali ed astratti».

«La redazione e la promulgazione delle Linee guida da parte dell'Assessorato ai beni culturali e ambientali e pubblica istruzione deve, dunque, guidarci, in questa delicata fase che precede la redazione del Piano paesistico regionale, in tutte le azioni di tutela che si andranno ad esplicare da ora in avanti, affinché siano preservati gli elementi strutturali del territorio, al fine di conseguire la effettiva valorizzazione dei beni ambientali».

«Il vincolo sul territorio del comune di Caltagirone è stato operante dal 17 novembre 1994 (data di pubblicazione del verbale n. 54 del 28 giugno 1994 della Commissione provinciale all'albo pretorio del comune di Caltagirone) fino alla data della sentenza del tribunale amministrativo regionale di Catania (c.c. del 25 ottobre 1996), che lo annullò a seguito di ricorso del comune».

«La presente riperimetrazione è finalizzata alla razionalizzazione del vincolo, sia in senso spaziale che di contenuti, avendo come obiettivo quello di eliminare l'episodicità per trasformarlo in un organico sistema territoriale (che si configuri come una sorta di pre-piano), che abbia il suo epilogo nella pianificazione paesistica, ormai sempre più necessaria per la complessità dell'organismo territorio».

«Con verbale del 28 giugno 1994 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche della provincia di Catania veniva vincolato, ai sensi dell'art. 1, punti 3) e 4) della legge n. 1497/1939, l'intero territorio del comune di Caltagirone in maniera indifferenziata, compresi il centro abitato (storico e no)».

«Tale perimetrazione si basava esclusivamente su una semplice descrizione fisica del territorio, tralasciando di analizzare, invece, la struttura del componente territoriale "paesaggio", il cui studio, successivamente, le Linee guida ponevano, finalmente, come fondamentale per la sua conoscenza. Vedremo che un'analisi strutturale del paesaggio porterà, invece, ad una differenziazione delle parti da vincolare».

«Grande importanza, dunque, riveste l'impostazione metodologica (basata sulle citate Linee guida) che si è voluto dare a questa riperimetrazione e che informerà, d'ora in avanti, tutte le attività di questa Soprintendenza: il vincolo inteso non più come strumento storicamente fallimentare del fare o non fare, ma come pre-piano, come valutazione puntuale ed approfondita delle valenze paesaggistiche legate all'evoluzione storica del territorio a seguito delle scelte, anche economiche, ma sempre compatibili e sostenibili, che ne hanno influenzato la sua "forma", tramandata fino ad oggi».

Prosegue l'ing. Orazio di Lorenzo passando a descrivere le varie fasi che hanno caratterizzato il lavoro.

«Il lavoro di riperimetrazione è iniziato, innanzitutto, con l'individuazione del territorio in esame rispetto ai 17 ambiti omogenei in cui è stato suddiviso il territorio siciliano dalle Linee guida del piano territoriale paesistico regionale. Esso ricade in due ambiti:

1) l'area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina (n. 11);

2) l'area delle colline di Caltagirone e Vittoria (n. 16)».

«Si è poi proceduto all'analisi dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio del Calatino, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 431/1985 e della legge regionale n. 16/1996, le cui conclusioni sono state graficizzate sulla carta allegata alla relazione di vincolo».

«Quindi, dopo aver effettuato un'analisi del territorio comunale, esso è stato suddiviso in quattro grandi zone omogenee, illustrate nella figura e di cui si riportano i limiti».

«La zona 1, che comprende la parte a nord del territorio comunale, è delimitata a nord, ad est e ad ovest dal confine comunale ed a sud dalla strada statale n. 124, dalla strada statale n. 417 e dalla strada provinciale n. 215 (S. Maria Poggiarelli)».

«La zona 2 è delimitata ad est dal confine comunale, a sud-est dalla strada statale n. 385 e dall'abitato, a sud-ovest dalla strada provinciale n. 194 (S. Maria del Soccorso), dalla strada di penetrazione agricola in contrada Racineci e dalla strada statale n. 417 e a nord dalla zona 1 e dal confine comunale».

«La zona 3 individua la parte a sud dell'abitato (zona 4) e della zona 2, degradante verso il litorale gelese, caratterizzata dalla presenza della «riserva naturale» del Bosco di Santo Pietro».

«La zona 4, infine, racchiude il centro abitato comprendente la parte d'impianto storico e l'espansione avvenuta dal dopoguerra sino ad oggi».

A questo punto prende la parola l'arch. Venera Greco che passa a descrivere le caratteristiche strutturali del paesaggio caratterizzanti le prime tre zone individuate precedentemente. Per ciascuna di essa la proposta di assoggettamento o meno di vincolo paesaggistico.

ZONA 1.

«Analizzando l'aspetto litologico del territorio, che costituisce elemento primario di controllo dell'evoluzione del paesaggio, determinante a causa della marcata differenza di comportamento dei vari litotipi affioranti rispetto all'erosione, si evince che l'ambito in oggetto è formato da un complesso argilloso-marnoso con terreni post-orogenici (1) plastici ed arenacei facilmente erodibili, "ai quali si associano i termini della "Serie Solfifera" in lembi generalmente limitati" (2). Il paesaggio che ne risulta è aspro, quasi uniforme, caratterizzato da una morfologia collinare e interrotto solo da emergenze geomorfologiche (creste calcaree, cime emergenti), dovute al variare della giacitura degli strati delle rocce affioranti. In questa zona è leggibile l'uso antropico fatto fin dai tempi più remoti, testimoniato dalla presenza di numerose necropoli e zone d'interesse archeologico, e con esso il degrado causato dall'opera dell'uomo: disboscamento nel passato, abbandono delle colture oggi, oltre che problemi di stabilità dei versanti, e il conseguente impoverimento del suolo con diffusi fenomeni di erosione. Fino al punto in cui si innesta la strada statale n. 124, il paesaggio mantiene caratteristiche di omogeneità leggibili in ragione dell'unità stratigrafico-geomorfologica, in cui l'assetto tettonico e strutturale delle rocce affioranti costituisce un elemento fondamentale di riconoscibilità».

«La parte sud-est è invece delimitata dalla pianura alluvionale generata dal fiume Caltagirone o dei Margi, che contiene, in una porzione ridotta, l'insediamento industriale del calatino».

«In definitiva, in tale area non ricorrono i presupposti per il vincolo *ex lege* n. 1497/1939, appalesandosi la necessità, attraverso la redazione del Piano paesistico, di provvedere ad una serie di interventi integrati, che coniughino la reimmissione nel circuito economico-sociale del paesaggio con la riqualificazione della zona industriale, trasformando il paesaggio percettivo, che altro non è se non l'indicatore di lettura della struttura economica del luogo».

ZONA 2.

«È caratterizzata dal ruolo di "complementarità" che il paesaggio instaura con l'insediamento urbano: esso, infatti, è avvolto da un sistema connettivo spaziale, a guisa di "cornice" paesaggistica, che si snoda al contorno del colle su cui sorge l'abitato».

«Il lato sud-est è costituito dalla pianura dei Margi, che fa parte del sistema idrografico del fiume Caltagirone il quale, raccogliendo le acque di piccoli rami dendritici e torrenti, ha avuto un peso determinante nel modellamento del paesaggio, sia perché segno principale di riferimento visivo del contesto - e quindi immediatamente riconoscibile come elemento della struttura portante del territorio -, sia perché elemento fisico generatore della pianura alluvionale dei Margi».

«Quest'ultima segna da est verso ovest, a guisa di lingua che si divide in due tronchi, assottigliandosi sempre più in corrispondenza del bordo nord dell'insediamento, la base del limite visivo e strutturale del sistema di chiusura verticale del monte S. Giorgio, sul quale si innesta l'abitato di Caltagirone».

«Proseguendo verso ovest, si evidenzia immediatamente un elemento emergente del paesaggio, una "rocca" di natura solfitico-gessosa discretamente compatta (Poggio S. Porta), costituita da gessi e marne calcaree di colore bianco crema, che rappresenta un immediato riferimento figurativo per l'identità dei luoghi. Essa risulta incastonata tra i morbidi rilievi ondulati che ancora oggi, testimoniando l'equilibrato e prezioso rapporto tra uso agricolo del suolo, rimboschimento e struttura morfologica originaria del paesaggio, circondano l'abitato fino al confine nord-ovest, costituendo il necessario contrappunto spaziale e di raccordo tra la sommità del «colle edificato» ed il paesaggio agricolo dell'Area delle colline di Caltagirone e Vittoria (ambito n. 16)».

«Spingendosi ancora verso l'estremo ovest del territorio si entra in una sub-area dell'ambito 11, che interessa le ultime propaggini delle colline di Piazza Armerina e Mazzarino. Qui il paesaggio agrario si integra con la vegetazione tipica mediterranea (*quercus, ceratonia siliqua, olea oleaster, pistacia lentiscus,* ecc.), la cui accentuata presenza è determinata anche dagli aspetti climatici, clivometrici ed idrografici. Ciò conferisce ai luoghi un carattere di spiccata identità, che si conclude, visivamente, con l'area boscata ubicata al lembo estremo ovest, al confine con il territorio di S. Michele di Ganzaria».

«In questa zona sono presenti apprezzabili complessi rurali che conferiscono ulteriore qualità all'area, e che meritano di essere salvaguardati non solo per il loro ruolo testimoniale ma soprattutto per la felice integrazione tra paesaggio antropico e paesaggio naturale, che quivi si fondono in un *unicum* difficilmente scindibile».

«Procedendo sulla strada statale n. 417 verso la parte finale del territorio di Caltagirone, si può percepire nettamente l'innesto della pianura alluvionale del Salso, il cui paesaggio, ancora una volta diverso da quello che ci si lascia alle spalle, testimonia il carattere repentino della variabilità del paesaggio siciliano, dovuto alla tettonica distensiva ed al brusco sollevamento che si è manifestato nel Pliocene inferiore (3)».

«È proprio dalla valutazione di questi elementi, che sono indicatori di un territorio di alto livello panoramico che mantiene ancora le sue caratteristiche morfologiche ed ambientali, si propone per tale zona il vincolo ai sensi dell'art. 1, punti 3) e 4) della legge n. 1497/1939».

ZONA 3.

«È la parte centro-meridionale del territorio di Caltagirone, e ricade nell'ambito 16, denominato Area delle colline di Caltagirone e Vittoria».

«A sud della strada di penetrazione agricola in contrada Racineci la struttura geomorfologica del terreno, costituita da formazioni argillose calanchive, intercalata con terreni utilizzati per le colture agrarie, denota una non integrità del paesaggio, nonché un equilibrio instabile, in bilico tra l'abbandono colturale e l'appiattimento della bio-diversità. Per le medesime ragioni, già riportate per la zona 1, tale sub-area, attraverso lo strumento del Piano paesistico potrà essere adeguatamente riqualificata e migliorata».

«Procedendo ulteriormente verso sud il territorio risulta caratterizzato dai sabbiosi plateau collinari, degradanti verso il litorale, e dai margini meridionali degli Erei, che qui vengono a contatto con gli altopiani calcarei; inoltre la presenza di numerosi torrenti e valloni, e quindi di una rete idrografica, anche se a regime torrentizio e non stabile, coniugata alla morfologia lievemente ondulata del territorio, ha determinato un denso utilizzo agricolo, la cui intensificazione delle colture ha portato ad un'estensione dell'insediamento sparso, testimoniato sia dai manufatti agricoli, che dalla partitura

(1) L'orogenesi è quell'insieme dei fenomeni che determina la formazione delle catene montuose.

(2) Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, sistema naturale - sottosistema abiotico, pag. 24.

(3) Seconda ed ultima epoca geologica dell'era terziaria.

della trama territoriale. L'estesa area del Bosco di Santo Pietro, già tutelata in quanto individuata come Riserva naturale orientata, identifica la parte finale del territorio comunale».

«La zona 3, interessando la predetta riserva, numerosi corsi d'acqua iscritti nel "IV elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Catania" (di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché zone di interesse archeologico, risulta, per le parti fondamentali, già vincolata dalla legge n. 1497/1939 ai sensi della legge n. 431/1985 e della legge regionale n. 16/1996; ciò garantisce, in attesa delle scelte che dovranno essere operate dal Piano paesistico, un grado sufficiente di tutela; pertanto, in tale zona, si ritiene superfluo la riproposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939».

Riprende la parola l'ing. Orazio di Lorenzo che analizza la zona 4 (centro storico e centro abitato).

«Il vincolo *ex lege* n. 1497/1939 sul centro storico risulta, oggi, decisamente anacronistico, oltre che insufficiente a garantire una minima tutela che deve interessare, non solo l'aspetto esteriore dei suoi elementi architettonici, ma anche, e soprattutto, la conservazione dei loro caratteri tipologici».

«Si pensi, infatti, che i mezzi di controllo previsti della legge n. 1497/1939 si riferiscono soltanto alle modificazioni incidenti sul loro aspetto esteriore e non prestano alcuna attenzione né alle trasformazioni interne né a quelle d'uso, che invece possono alterare in maniera irreversibile le qualità tipologiche, costruttive e funzionali degli organismi, modificandone i loro caratteri».

«Tale tipo di vincolo fu utilizzato negli anni sessanta come risposta alle pressioni speculative di quegli anni: risposta che non coincideva con una coerente strategia di tutela, ma rappresentava una "rincorsa" per evitare i pericoli di distruzione del centro storico, che avrebbero portato a perdere interi brani della città antica. E ciò era in linea con le direttive provenienti dal Ministero, che in una circolare del 23 agosto 1960 invitava le soprintendenze "...per evitare nuovi danni... che nei modi di legge", venissero "imposti tempestivamente i prescritti vincoli nelle zone minacciate da nuove costruzioni".».

«Oggi, però, a distanza di quasi quarant'anni, il vincolo sul centro storico non è più giustificato in quanto si è consolidata la cultura (sostenuta anche da precise norme, art. 1 della legge regionale n. 70/1976 ed art. 55 della legge regionale n. 71/1978) che esso sia un bene da tutelare».

«E dunque sulla base di tale assunto la conclusione a cui si perviene, inevitabilmente, è che il vincolo *ex lege* n. 1497/1939 non potendo salvaguardare nella sua integrità tipologico-costruttiva gli elementi architettonici del centro storico non è uno strumento utile, ma anzi crea inopportune confusioni sul tema della sua salvaguardia».

«E tale tesi è confermata anche dal fatto che il centro storico di Caltagirone non ha subito rimaneggiamenti tali da far perdere ai luoghi il loro carattere, nonostante che il vincolo *ex lege* n. 1497/1939 sia intervenuto solo nel 1994. Evidentemente lo stesso comune era, ed è, dotato di uno strumento che ne prevedeva la sua conservazione. Ed oggi tale strumento risulta ancora più di garanzia per il centro storico in quanto gli interventi più "pesanti", cioè quelli di ristrutturazione edilizia (non sono, invece, permessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica) sono consentiti solo in presenza di Piani particolareggiati, i quali devono essere approvati dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che si avvale del consiglio regionale dell'urbanistica del quale fa parte la soprintendenza».

«Per ciò che riguarda l'ampliamento posto a sud del centro storico esso si presenta come tutte le periferie, costituita cioè da una serie di strade tracciate senza tener conto della morfologia dei luoghi e da una serie di edifici posizionati in maniera casuale, che, purtroppo, hanno dato luogo ad un agglomerato informe di vari elementi che non istituiscono un rapporto qualitativo con il paesaggio, al contrario della città storica».

«Per i motivi citati non si ripropone il vincolo per questa parte di territorio».

I due relatori passano, dunque, a descrivere la delimitazione del vincolo proposto.

«Il limite del vincolo, partendo dal punto di incrocio tra il confine comunale tra Caltagirone e Mineo e la strada provinciale n. 215 S. Maria Poggiarelli, procede in direzione ovest lungo il ciglio meridionale di tale strada fino all'intersezione con la strada statale n. 417; da qui il limite segue il ciglio meridionale della strada statale n. 124 fino all'intersezione con il confine comunale del territorio di S. Michele di Ganzaria, quindi il limite, seguendo il confine della provincia di Catania fino al punto di intersezione con la strada statale n. 417, prosegue lungo il ciglio settentrionale della stessa strada fino all'intersezione di questa con la strada di penetrazione agricola di contrada Racineci. Indi procede lungo il ciglio settentrionale della strada provinciale n. 194 fino all'intersezione di questa con la strada comunale Cascalena; da qui il limite prosegue lungo il confine ovest delle particelle catastali 54 e 95, quindi quello tra le part. 95 e 74, 75, 76, 79, quello tra quest'ultima e la 183; indi risale seguendo il confine tra le particelle 79 ed 82, quello tra le particelle 82 e 96, 97, 98, 80; 81, 62, quello tra le particelle 62 e 68, quello tra le particelle 68 e 65, 66 e 67, quello tra le particelle 67 e 124 per poi seguire la strada statale n. 124 lungo le particelle 122, 123, n. 67 e 99».

«Da qui prosegue lungo il ciglio est della strada statale n. 124 fino all'intersezione viaria denominata Croce di S. Giacomo, seguendo poi il ciglio nord di via Nunziatella, viale Regina Elena fino all'incrocio con via Torre dei Genovesi; da qui segue il ciglio nord di via Torre Genovesi per innestarsi sulla circonvallazione di levante (via C. Colombo) fino alla sottostante strada comunale denominata via Sfere. Il limite prosegue lungo il ciglio nord della strada vicinale n. 74 del Re fino a casa Grasso; indi verso est lungo la strada di penetrazione agricola fino all'intersezione della strada comunale n. 67 Paradiso con la strada statale n. 385 per Palagonia, seguendo tale strada fino all'incrocio con la strada provinciale n. 215».

A questo punto i due relatori, insieme a tutti gli altri presenti che non fanno parte della Commissione, si allontanano dalla stanza in cui essa è riunita.

La Commissione dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo la proposta avanzata e recependo la relazione tecnica redatta dall'ing. Orazio di Lorenzo e dall'arch. Venera Greco con i relativi allegati, ritiene, con voto espresso all'unanimità, di sottoporre l'area come sopra delimitata a vincolo ai sensi dei punti 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto delle indicazioni dei punti 4) e 5) dell'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Conclusa la votazione rientrano i relatori delle proposte di vincolo.

(Omissis).

Alle ore 12,30, esauriti tutti i punti compresi all'ordine del giorno, il presidente, ringraziando gli intervenuti, chiude i lavori.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: MIGNECO

I componenti
DATO - FAMOSO

I membri aggregati
CALÌ - PATANÉ

Il segretario
APRILE

ALLEGATO *B*

Regione Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania
VINCOLO *EX LEGE* 1497/39 INTERESSANTE PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE (CATANIA)
Particolare *A*: stralcio catastale
I Dirigenti Tecnici Relatori
arch. Venera Greco
Il Presidente della Commissione provinciale
(dott. Francesca Migneco)
PARTE ESCLUSA DAL VINCOLO
S.P. 194
Strada naz. da Caltanissetta a Siracusana
Martello I
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.
Comune di Caltagirone
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A. n. 5602
del 20/4/2000
L'ASSESSORE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

RIPERIMETRAZIONE DEL VINCOLO *EX LEGE* 1497/39 INTERESSANTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE (CT)

Relazione

I Dirigenti Tecnici Relatori

ing. Orazio di Lorenzo

arch. Venera Greco

RIPERIMETRAZIONE DEL VINCOLO *EX LEGE* 1497/39 INTERESSANTE IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE

Relazione

1. INTRODUZIONE

Il vincolo *ex lege* 1497/39 che interessa il territorio del Comune di Caltagirone è stato l'ultimo dei "grandi" vincoli proposti prima della redazione delle *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale*.

Esso, come del resto tutti i vincoli che vigono nella provincia di Catania, risentendo della cultura "estetizzante" propria della "legge Bottai" e risultando la risposta episodica ai pericoli di "distruzione" del paesaggio, non discende da una visione complessiva dei valori territoriali, da cui scaturirebbe una corretta strategia di tutela.

Tale visione, introdotta per la prima volta dalla "legge Galasso" (431/85), fa sì che la tutela cessi di riferirsi ai singoli punti del paesaggio, in quanto esteticamente eminenti nel contesto, estendendosi, invece, sia ai suoi elementi forti sia ai singoli ambienti geo-storici.

Conseguentemente l'azione di tutela, fondata non più su una nozione problematica e opinabile, come la bellezza del paesaggio o di una particolare qualità di esso, si baserà su elementi sicuramente accertabili sulla base di dati fisici, geografici e storici. Ed il piano paesistico, reso ormai obbligatorio dalla "legge Galasso", risulta lo strumento adatto affinché la tutela non avvenga più secondo criteri discrezionali ed astratti.

La redazione e la promulgazione delle *Linee Guida* da parte dell'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. deve, dunque, guidarci, in questa delicata fase che precede la redazione del *Piano Paesistico Regionale*, in tutte le azioni di tutela che si andranno ad esplicare da ora in avanti, affinché siano preservati gli elementi strutturali del territorio, al fine di conseguire la effettiva valorizzazione dei beni ambientali.

2. LE RAGIONI DELLA RIPERIMETRAZIONE DEL VINCOLO

Il vincolo *ex lege* 1497/39 sul territorio del Comune di Caltagirone è stato operante dal 17.11.1994 (data di pubblicazione del verbale n. 54 del 28.6.1994 della Commissione BB.NN. e PP. della provincia di Catania all'Albo Pretorio del Comune di Caltagirone) fino alla data della Sentenza del TAR Catania (c.c. del 25.10.1996), che lo annullò a seguito di ricorso del Comune di Caltagirone.

La presente riperimetrazione è finalizzata alla razionalizzazione del vincolo, sia in senso spaziale che di contenuti, avendo come obiettivo quello di eliminare l'episodicità per trasformarlo in un organico sistema territoriale (che si configuri come una sorta di *pre-piano*), che abbia il suo epilogo nella pianificazione paesistica, ormai sempre più necessaria per la complessità dell'*organismo territorio*.

Con verbale del 28.6.1994 della Commissione BB.NN. e PP. della provincia di Catania veniva vincolato, ai sensi dell'art. 1 punti *3*) e *4*) della L. 1497/39, l'intero territorio del Comune di Caltagirone in maniera indifferenziata, compresi il centro abitato (storico e no).
Tale perimetrazione si basava esclusivamente su una semplice descrizione fisica del territorio, tralasciando di analizzare, invece, la struttura del componente territoriale "paesaggio", il cui studio, successivamente, le *Linee Guida* ponevano, finalmente, come fondamentale per la sua conoscenza.

Vedremo che un'analisi strutturale del paesaggio porterà, invece, ad una differenziazione delle parti da vincolare.

Grande importanza, dunque, riveste l'impostazione metodologica (basata sulle citate *Linee Guida*) che si è voluto dare a questa riperimetrazione e che informerà, d'ora in avanti, tutte le attività di questa Soprintendenza: il vincolo inteso non più come strumento storicamente fallimentare del *fare* o *non fare*, ma come *pre-piano*, come valutazione puntuale ed approfondita delle valenze paesaggistiche legate all'evoluzione storica del territorio a seguito delle scelte, anche economiche, ma sempre *compatibili e sostenibili*, che ne hanno influenzato la sua "forma", tramandata fino ad oggi.

Il lavoro di riperimetrazione è iniziato, innanzitutto, con l'individuazione del territorio in esame rispetto ai 17 ambiti omogenei in cui è stato suddiviso il territorio siciliano dalle *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale* (fig. 1). Esso ricade in due ambiti:

1. L'area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina (n. 11).
2. L'area delle colline di Caltagirone e Vittoria (n. 16).
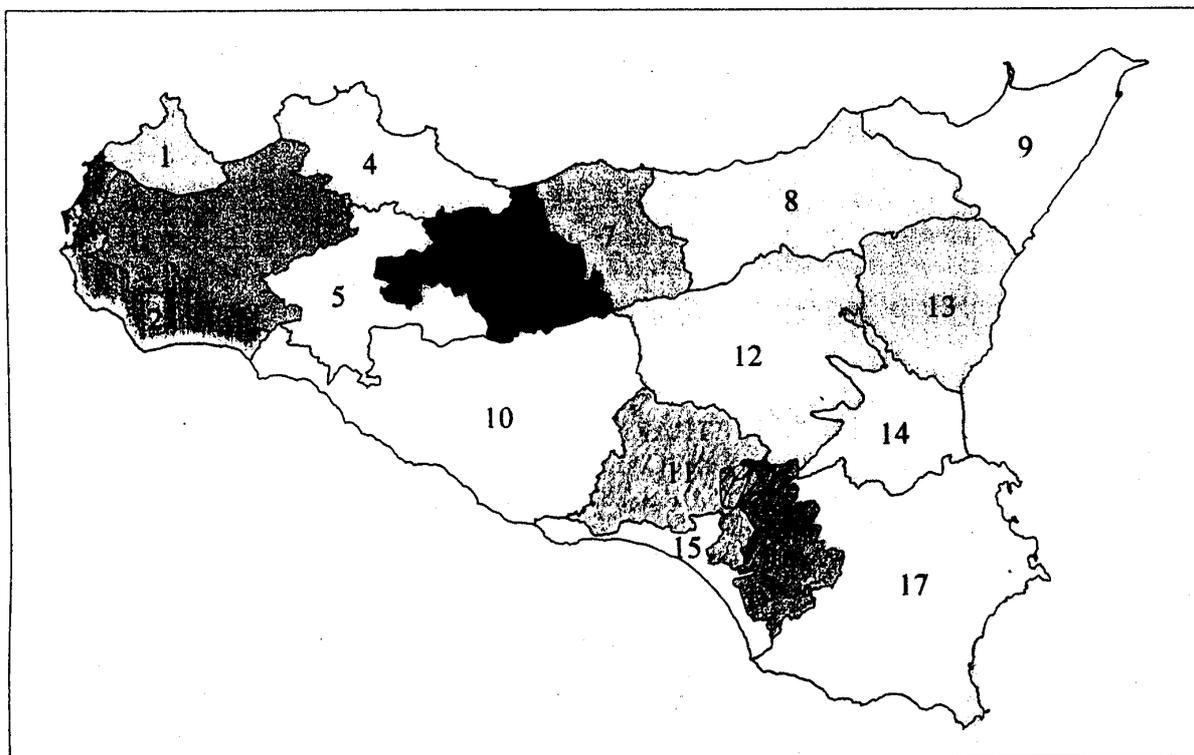
Fig. 1 – Il territorio di Caltagirone (tratteggiato) ed i 17 ambiti del P.T.P.R

Si è poi proceduto all'analisi dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio del Calatino, a seguito dell'entrata in vigore della L. 431/85 e della L.R. 16/96. Ne è venuto fuori un quadro che è stato riassunto nella carta allegata (scala 1:100000).

Il territorio comunale è stato successivamente suddiviso in quattro grandi zone omogenee, illustrate in fig. 2.
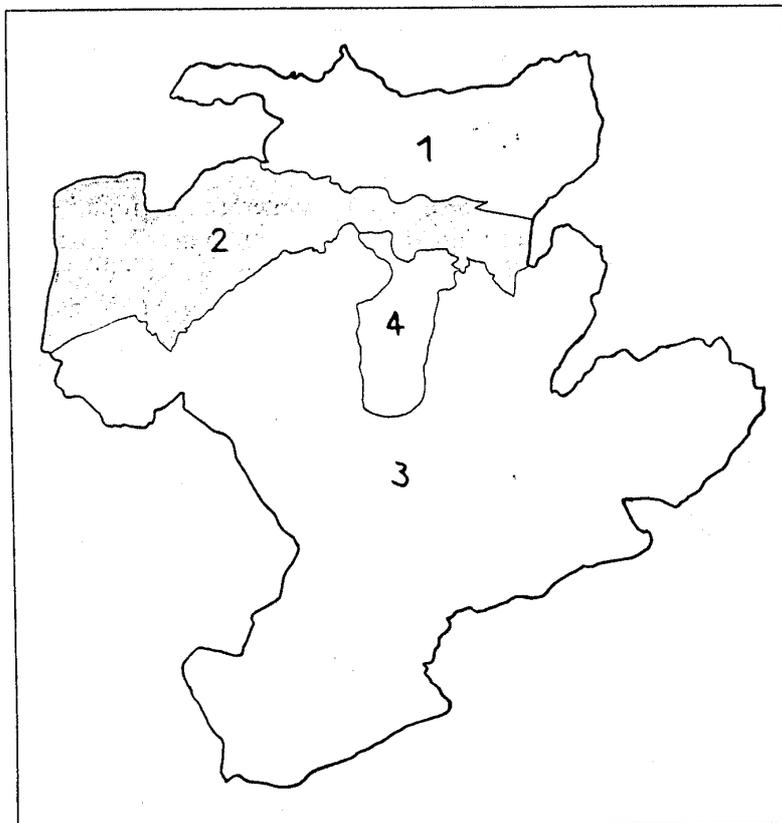
Fig. 2 – Le zone di studio in cui è stato suddiviso il territorio. E' evidenziata la parte di cui si propone il vincolo.

La *zona 1*, che comprende la parte a nord del territorio comunale, è delimitata a nord, ad est e ad ovest dal confine comunale ed a sud dalla S.S.124, dalla S.S. 417 e dalla S.P. 215 (S. Maria Poggiarelli).

La *zona 2* è delimitata ad est dal confine comunale, a sud-est dalla S.S. 385 e dall'abitato, a sud-ovest dalla S.P. 194 (S. Maria del Soccorso) , dalla strada di penetrazione agricola in contrada Racineci e dalla S.S. 417 e a nord dalla *zona 1* e dal confine comunale.

La *zona 3* individua la parte a sud dell'abitato (*zona 4*) e della *zona 2*, degradante verso il litorale gelese, caratterizzata dalla presenza della "riserva naturale" del Bosco di Santo Pietro.

La *zona 4*, infine, racchiude il centro abitato comprendente la parte d'impianto storico e l'espansione avvenuta dal dopoguerra sino ad oggi.

Esaminiamo, ora, le caratteristiche delle singole zone individuate precedentemente, esponendo le motivazioni che hanno portato alla proposta del vincolo.

ZONA 1

Analizzando l'aspetto litologico del territorio, che costituisce elemento primario di controllo dell'evoluzione del paesaggio, determinante a causa della marcata differenza di comportamento dei vari litotipi affioranti rispetto all'erosione, si evince che l'ambito in oggetto è formato da un complesso argilloso-marnoso con terreni post-orogenici[1] plastici ed arenacei facilmente erodibili, «ai quali si associano i termini della "Serie Solfifera" in lembi generalmente limitati»[2]. Il paesaggio che ne risulta è aspro (*foto 1*), quasi uniforme, caratterizzato da una morfologia collinare e interrotto solo da emergenze geomorfologiche (creste calcaree, cime emergenti), dovute al variare della giacitura degli strati delle rocce affioranti. In questa zona è leggibile l'uso antropico fatto fin dai tempi più remoti, testimoniato dalla presenza di numerose necropoli e zone d'interesse archeologico, e con esso il degrado causato dall'opera dell'uomo: disboscamento nel passato, abbandono delle colture oggi, oltre che i problemi di stabilità dei versanti, e il conseguente impoverimento del suolo con diffusi fenomeni di erosione. Fino al punto in cui si innesta la S.S. 124, il paesaggio mantiene caratteristiche di omogeneità leggibili in ragione dell'unità stratigrafico-geomorfologica, in cui l'assetto tettonico e strutturale delle rocce affioranti costituisce un elemento fondamentale di riconoscibilità.
La parte sud-est è invece delimitata dalla pianura alluvionale generata dal fiume Caltagirone o dei Margi, che contiene, in una porzione ridotta, l'insediamento industriale del calatino.

In definitiva, in tale area non ricorrono i presupposti per un vincolo *ex lege* 1497/39, appalesandosi la necessità, attraverso la redazione del *Piano Paesistico*, di provvedere ad una serie di interventi integrati, che coniughino la reimmissione nel circuito economico-sociale del paesaggio con la riqualificazione della zona industriale, trasformando il paesaggio percettivo, che altro non è se non l'indicatore di lettura della struttura economica del luogo.

ZONA 2

E' caratterizzata dal ruolo di "complementarità" che il paesaggio instaura con l'insediamento urbano: esso, infatti, è avvolto da un sistema connettivo spaziale, a guisa di "cornice" paesaggistica, che si snoda al contorno del colle su cui sorge l'abitato.
Il lato sud-est è costituito dalla pianura dei Margi, che fa parte del sistema idrografico del fiume Caltagirone il quale, raccogliendo le acque di piccoli rami dendritici e torrenti, ha avuto un peso determinante nel modellamento del paesaggio, sia perché segno principale di riferimento visivo del contesto -e quindi immediatamente riconoscibile come elemento della struttura portante del territorio- sia perché elemento fisico *generatore* della pianura alluvionale dei Margi.
Quest'ultima segna da est verso ovest, a guisa di lingua che si divide in due tronchi, assottigliandosi sempre più in corrispondenza del bordo nord dell'insediamento, la base del *limite visivo e strutturale del sistema di chiusura verticale* del monte S. Giorgio, sul quale si innesta l'abitato di Caltagirone.
Proseguendo verso ovest, si evidenzia immediatamente un elemento emergente del paesaggio, una "rocca" di natura solfitico-gessosa (*foto 2*) discretamente compatta (*Poggio S. Porta*), costituita da gessi e marne calcaree di colore bianco crema, che rappresenta un immediato riferimento figurativo per l'identità dei luoghi. Essa risulta incastonata tra i morbidi rilievi ondulati che ancora oggi, testimoniando l'equilibrato e prezioso rapporto tra uso agricolo del suolo, rimboschimento e struttura morfologica originaria del paesaggio, circondano l'abitato fino al confine nord-ovest,

---

[1] L'orogenesi è quell'insieme dei fenomeni che determina la formazione delle catene montuose.
[2] *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale*, Sistema Naturale – sottosistema abiotico, pag. 24.

costituendo il necessario contrappunto spaziale e di raccordo tra la sommità del "colle edificato" ed il paesaggio agricolo dell'*Area delle colline di Caltagirone e Vittoria* (ambito n. 16).

Spingendosi ancora verso l'estremo ovest del territorio si entra in una sub-area dell'*ambito 11*, che interessa le ultime propaggini delle colline di Piazza Armerina e Mazzarino. Qui il paesaggio agrario si integra con la vegetazione tipica mediterranea (*quercus*, *ceratonia siliqua*, *olea oleaster*, *pistacia lentiscus*, ecc.), la cui accentuata presenza è determinata anche dagli aspetti climatici, clivometrici ed idrografici. Ciò conferisce ai luoghi un carattere di spiccata identità, che si conclude, visivamente, con l'area boscata ubicata al lembo estremo ovest, al confine con il territorio di S. Michele di Ganzaria.
In questa zona sono presenti apprezzabili complessi rurali (*foto 3, 4*) che conferiscono ulteriore qualità all'area, e che meritano di essere salvaguardati non solo per il loro ruolo testimoniale ma soprattutto per la felice integrazione tra paesaggio antropico e paesaggio naturale, che quivi si fondono in un *unicum* difficilmente scindibile.
Procedendo sulla S.S. 417 verso la parte finale del territorio di Caltagirone, si può percepire nettamente l'innesto della pianura alluvionale del Salso, il cui paesaggio, ancora una volta diverso da quello che ci si lascia alle spalle, testimonia il carattere repentino della variabilità del paesaggio siciliano, dovuto alla tettonica distensiva ed al brusco sollevamento che si è manifestato nel Pliocene inferiore[3].

E proprio dalla valutazione di questi elementi, che sono indicatori di un territorio di alto livello panoramico che mantiene ancora le sue caratteristiche morfologiche ed ambientali (*foto 5*), si propone per tale zona il vincolo *ex lege* 1497/39.

ZONA 3
E' la parte centro-meridionale del territorio di Caltagirone, e ricade nell'ambito 16, denominato *Area delle Colline di Caltagirone e Vittoria.*
A sud della strada di penetrazione agricola in contrada Racineci la struttura geomorfologica del terreno, costituita da formazioni argillose calanchive, intercalata con terreni utilizzati per le colture agrarie, denota una non integrità del paesaggio, nonché un equilibrio instabile, in bilico tra l'abbandono colturale e l'appiattimento della bio-diversità. Per le medesime ragioni, già riportate per la *zona 1*, tale sub-area, attraverso lo strumento del *Piano Paesistico* potrà essere adeguatamente riqualificata e migliorata.
Procedendo ulteriormente verso sud il territorio risulta caratterizzato dai sabbiosi *plateau* collinari, degradanti verso il litorale, e dai margini meridionali degli Erei, che qui vengono a contatto con gli altopiani calcarei; inoltre la presenza di numerosi torrenti e valloni, e quindi di una rete idrografica, anche se a regime torrentizio e non stabile, coniugata alla morfologia lievemente ondulata del territorio, ha determinato un denso utilizzo agricolo, la cui intensificazione delle colture ha portato ad un'estensione dell'insediamento sparso, testimoniato sia dai manufatti agricoli, che dalla partitura della trama territoriale. L'estesa area del *Bosco di Santo Pietro*, già tutelata in quanto individuata come Riserva Naturale Orientata, identifica la parte finale del territorio comunale.

La *zona 3*, interessando la predetta riserva, numerosi corsi d'acqua iscritti nel "IV elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Catania", nonché zone di interesse archeologico, risulta, per le parti fondamentali, già vincolata dalla L. 1497/39 ai sensi della L. 431/85 e della L.R. 16/96; ciò garantisce, in attesa delle scelte che dovranno essere operate dal *Piano Paesistico*, un grado sufficiente di tutela; pertanto, in tale zona, si ritiene superfluo la riproposizione del vincolo *ex lege* 1497/39.

[3] Seconda ed ultima epoca geologica dell'era terziaria.

ZONA 4: CENTRO STORICO E CENTRO ABITATO
Il vincolo *ex lege* 1497/39 sul *centro storico* risulta, oggi, decisamente anacronistico, oltre che insufficiente a garantire una minima tutela che deve interessare, non solo l'aspetto esteriore dei suoi *elementi architettonici*, ma anche, e soprattutto, la conservazione dei loro caratteri tipologici.
Si pensi, infatti, che i mezzi di controllo previsti della L. 1497/39 si riferiscono soltanto alle modificazioni incidenti sul loro aspetto esteriore e non prestano alcuna attenzione né alle trasformazioni interne né a quelle d'uso, che invece possono alterare in maniera irreversibile le qualità tipologiche, costruttive e funzionali degli organismi, modificandone i loro caratteri.

Tale tipo di vincolo fu utilizzato negli anni Sessanta come risposta alle pressioni speculative di quegli anni: risposta che non coincideva con una coerente strategia di tutela, ma rappresentava una "rincorsa" per evitare i pericoli di distruzione del *centro storico*, che avrebbero portato a perdere interi brani della città antica. E ciò era in linea con le direttive provenienti dal Ministero, che in una circolare del 23.8.1960 invitava le Soprintendenze «...per evitare nuovi danni...che nei modi di legge», venissero «imposti tempestivamente i prescritti vincoli nelle zone minacciate da nuove costruzioni».

Oggi, però, a distanza di quasi quarant'anni, il vincolo sul centro storico non è più giustificato in quanto si è consolidata la cultura (sostenuta anche da precise norme, art. 1 L.R. 70/76 ed art. 55 L.R. 71/78) che esso sia un bene da tutelare.
E dunque sulla base di tale assunto la conclusione a cui si perviene, inevitabilmente, è che il vincolo *ex lege* 1497/39 non potendo salvaguardare nella sua integrità tipologico-costruttiva gli *elementi architettonici* del centro storico non è uno strumento utile, ma anzi crea inopportune confusioni sul tema della sua salvaguardia.

E tale tesi è confermata anche dal fatto che il centro storico di Caltagirone (*foto 8*) non ha subito rimaneggiamenti tali da far perdere ai luoghi il loro carattere, nonostante che il vincolo *ex lege* 1497/39 sia intervenuto solo nel 1994. Evidentemente lo stesso Comune era, ed è, dotato di uno strumento che ne prevedeva la sua conservazione. Ed oggi tale strumento risulta ancora più di garanzia per il centro storico in quanto gli interventi edilizi di *ristrutturazione edilizia* (non sono, invece, consentiti gli interventi di *ristrutturazione urbanistica*) sono consentiti solo in presenza di Piani Particolareggiati, i quali devono essere approvati dall'Assessorato al Territorio e Ambiente che si avvale del Consiglio Regionale dell'Urbanistica del quale fa parte la Soprintendenza.

Per ciò che riguarda l'ampliamento posto a sud del *centro storico* esso si presenta (*foto 9*) come tutte le periferie, costituita cioè da una serie di strade tracciate senza tener conto della morfologia dei luoghi e da una serie di edifici posizionati in maniera casuale, che, purtroppo, hanno dato luogo ad un agglomerato informe di vari elementi che non istituiscono un rapporto qualitativo con il paesaggio, al contrario della città storica.

Per i motivi citati non si ripropone il vincolo per questa parte di territorio.

3. LA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO
Il limite del vincolo, partendo dal punto di incrocio tra il confine comunale tra Caltagirone e Mineo e la S.P. 215 *S. Maria Poggiarelli*, procede in direzione ovest lungo il ciglio meridionale di tale strada fino all'intersezione con la S.S. 417; da qui il limite segue il ciglio meridionale della S.S. 124 fino all'intersezione con il confine comunale del territorio di S. Michele di Ganzaria; quindi il limite, seguendo il confine della Provincia di Catania fino al punto di intersezione con la S.S. 417, prosegue lungo il ciglio settentrionale della stessa strada fino all'intersezione di questa con la strada

di penetrazione agricola di contrada *Racineci*. Indi procede lungo il ciglio settentrionale della S.P. 194 fino all'intersezione di questa con la strada comunale *Cascalena*; da qui il limite prosegue lungo il confine ovest delle particelle catastali 54 e 95, quindi quello tra le part. 95 e 74, 75, 76, 79, quello tra quest'ultima e la 183; indi risale seguendo il confine tra le part. 79 ed 82, quello tra le part. 82 e 96, 97, 98, 80, 81, 62, quello tra le part. 62 e 68, quello tra le part. 68 e 65, 66 e 67, quello tra le part. 67 e 124 per poi seguire la S.S. 124 lungo le part. 122, 123, 67 e 99.
Da qui prosegue lungo il ciglio est della S.S. 124 fino all'intersezione viaria denominata *Croce di S. Giacomo*, seguendo poi il ciglio nord di via Nunziatella, viale Regina Elena fino all'incrocio con via Torre dei Genovesi; da qui segue il ciglio nord di via Torre Genovesi per innestarsi sulla circonvallazione di levante (via C. Colombo) fino alla sottostante Strada Comunale denominata via Sfere. Il limite prosegue lungo il ciglio nord della strada vicinale n. 74 *del Re* fino a *casa Grasso*; indi verso est lungo la strada di penetrazione agricola fino all'intersezione della strada comunale n. 67 *Paradiso* con la S.S. 385 *per Palagonia*, seguendo tale strada fino all'incrocio con la S.P. 215.

00A10035

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 18 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 1 relativo al sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, le cui funzioni sono svolte da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle Università, denominato «nucleo di valutazione di Ateneo», composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo delle valutazione anche in ambito non accademico;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 11 novembre 1997 ed in particolare l'art. 15, comma 2 lettera *o)* che statuisce che, per quanto riguarda il mero recepimento di norme di legge inderogabili, le modifiche di statuto vengono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico;

Ritenuto di procedere alla immediata modifica di statuto per l'inserimento del predetto organo «nucleo di valutazione di Ateneo», per quanto attiene al mero recepimento delle disposizioni legislative;

Sentito in proposito il senato accademico nella seduta del 27 marzo 2000;

Ritenuto inoltre di determinare le modalità di costituzione del predetto organo in analogia a quanto già previsto dallo statuto per la nomina degli organismi di valutazione di cui agli articoli 36, comma 3 e 5, e 45, comma 1;

Visto il decreto rettorale n. 667 del 17 aprile 2000 con il quale, in applicazione dell'art. 54 dello statuto, sono state avviate le procedure per integrare il Senato accademico al fine di valutare l'esperienza applicativa dello statuto e di procedere alle eventuali modificazioni, tra cui anche eventuali nuove o diverse modalità di nomina del nucleo di valutazione;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997, è modificato come segue:

Art. 1.

All'art. 13, comma 2, tra gli organi dell'Università è inserito il nucleo di valutazione di ateneo;

Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 25-*bis (Nucleo di valutazione di Ateneo)*. — 1. Le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, con la verifica, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonchè dell'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. Il nucleo di valutazione, in analogia a quanto previsto dagli articoli 36, comma 3 e 5, e 45, comma 1 è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 18 aprile 2000

Il rettore: PRETI

00A10034

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 7 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2000, ha deliberato, nella seduta del 17 aprile 2000, la modifica degli articoli 5, 8, 13, dello statuto e le conseguenti modifiche di ricaduta agli articoli 4, 42 e 55;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata al M.U.R.S.T. per i controlli di competenza con nota rettorale prot. n. 22302 del 20 aprile 2000;

Considerato che il M.U.R.S.T., con nota prot. n. 801 del 9 maggio 2000, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che pertanto per la sopra citata modifica può essere emanato il relativo decreto rettorale;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto di ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Genova. Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento della suddetta modifica, sono pubblicati integralmente nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4 *(L'osservatorio sull'attività dell'ateneo),* comma 2:

«2. In particolare, l'osservatorio sull'attività dell'ateneo:

a) predispone annualmente un documento contenente valutazioni e suggerimenti sulla relazione annuale del nucleo di valutazione di ateneo, che viene trasmesso al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

b) effettua annualmente una valutazione delle attività culturali e formative, sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'ateneo e avanza, quando ne ravvisa l'opportunità, suggerimenti e proposte per il loro miglioramento;

c) esprime parere al senato accademico sul piano di sviluppo poliennale dell'ateneo;

d) formula, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, pareri e proposte per il miglioramento dell'interazione culturale tra l'Università e il contesto territoriale, economico e sociale;

e) svolge tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dalle norme vigenti».

Art. 5 *(La commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio)* comma 2:

«2. La commissione paritetica di ateneo:

a) svolge funzioni di osservatorio sull'attività didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Università;

b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

c) formula parere al senato accademico sul regolamento di ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche;

d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Università o della regione su materie riguardanti gli studenti:

f) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

g) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per lo svolgimento di attività nei settori della cultura dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;

h) formula pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;

i) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti».

Art. 8 *(Il nucleo di valutazione di ateneo)*:

«1. L'ateneo istituisce il nucleo di valutazione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture, nel resto dell'articolo denominato «nucleo», con il compito di realizzare un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri uniformi a livello nazionale. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette l'apposita relazione annuale al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati da comunicare annualmente al comitato stesso.

3. Il nucleo invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo e alla commissione paritetica di ateneo. Il nucleo può altresì far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.

4. Il nucleo è formato da sei membri, di cui tre docenti, uno dirigente o funzionario amministrativo dell'ateneo e due componenti designati, anche in ambito non universitario, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Il nucleo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore.

5. Il nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che è approvato dal senato accademico».

Art. 13 *(La commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio)*, comma 3:

«3. La commissione paritetica di facoltà:

a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà;

b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;

c) redige e trasmette alla commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà, avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione è trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;

d) invia alla commissione paritetica di ateneo il parere di cui all'art. 11, comma 1, lettera *m*);

e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche;

f) formula pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti».

Art. 42 *(Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità),* comma 3:

«3. In particolare, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:

a) precisa i livelli di responsabilità e gli ambiti di autonomia delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;

b) definisce procedure per pervenire a una ragionevole uniformità di assegnazione di risorse, sulla base di opportuni indicatori predisposti dal nucleo di valutazione di ateneo;

c) definisce le modalità di gestione contabile e finanziaria delle articolazioni dell'amministrazione centrale e di tutte le strutture ed articolazioni interne di ateneo;

d) disciplina le modalità di gestione del patrimonio dell'ateneo, anche prevedendo l'istituzione di procedure di ammortamento;

e) disciplina ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti o dal presente statuto».

Art. 55 *(Valutazione e controllo di gestione)*, comma 1:

«1. L'ateneo istituisce un'apposita unità operativa di supporto al nucleo di valutazione di ateneo. La struttura funzionale dell'unità operativa viene approvata dal senato accademico, su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento dei propri compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il personale dell'ateneo, per realizzare il più ampio scambio di informazioni, anche ai fini di suggerire una tempestiva diffusione delle innovazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2000

Il rettore: PONTREMOLI

ALLEGATO *A*

Art. 4.

L'osservatorio sull'attività dell'ateneo

1. Allo scopo di acquisire valutazioni e suggerimenti su possibili modalità di miglioramento dei collegamenti e degli interscambi culturali tra l'Università e il contesto territoriale, economico e sociale in cui essa è inserita, l'Università istituisce l'osservatorio sull'attività dell'ateneo.

2. In particolare, l'osservatorio sull'attività dell'ateneo:

a) predispone annualmente un documento contenente valutazioni e suggerimenti sulla relazione annuale del nucleo di valutazione di ateneo, che viene trasmesso al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

b) effettua annualmente una valutazione delle attività culturali e formative, sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'ateneo e avanza, quando ne ravvisa l'opportunità, suggerimenti e proposte per il loro miglioramento;

c) esprime parere al senato accademico sul piano di sviluppo poliennale dell'ateneo;

d) formula, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, pareri e proposte per il miglioramento dell'interazione culturale tra l'Università e il contesto territoriale, economico e sociale;

e) svolge tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dalle norme vigenti.

3. Sono componenti permanenti dell'osservatorio sull'attività dell'ateneo:

a) il rettore,

b) il direttore amministrativo;

c) un componente designato nel suo interno dal senato accademico;

d) un componente designato nel suo interno dal consiglio di amministrazione;

e) il presidente della regione Liguria;

f) i presidenti delle province liguri;

g) il sindaco di Genova;

h) il sovrintendente scolastico regionale per la Liguria;

i) il presidente dell'Unioncamere della Liguria;

l) il presidente della Federindustria della Liguria;

m) il direttore dell'agenzia regionale per l'impiego della Liguria;

n) un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

o) un componente designato dal rettore tra esperti di riconosciute competenze nell'ambito delle attività dell'Unione europea di interesse per l'Università.

Per la discussione di tematiche di specifico interesse, possono essere cooptate come ulteriori componenti dell'osservatorio persone dotate di particolari competenze, quali ad esempio i presidenti di ordini professionali. Salvo quanto disposto dai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del presente comma, non possono far parte dell'osservatorio sull'attività dell'ateneo persone che prestino servizio a qualunque titolo presso l'Università di Genova.

4. L'osservatorio sull'attività dell'ateneo, a maggioranza degli aventi diritto, si dota di un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 5.

La commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio

1. L'Università istituisce una commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio denominata nel corso del presente articolo commissione paritetica di ateneo.

2. La commissione paritetica di ateneo:

a) svolge funzioni di osservatorio sull'attività didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Università;

b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

c) formula parere al senato accademico sul regolamento di ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche;

d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Università o della regione su materie riguardanti gli studenti;

f) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

g) formula proposte agli organi di governo dell'ateneo per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;

h) formula pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;

i) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

3. La commissione paritetica di ateneo è composta dai presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio costituite presso l'ateneo.

4. La commissione elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente, ed è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. La commissione può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto. La commissione paritetica di ateneo redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal senato accademico.

Art. 8.

Il nucleo di valutazione di ateneo

1. L'ateneo istituisce il nucleo di valutazione per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture, nel resto dell'articolo denominato «nucleo», con il compito di realizzare un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri uniformi a livello nazionale. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette l'apposita relazione annuale al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati da comunicare annualmente al comitato stesso.

3. Il nucleo invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo e alla commissione paritetica di ateneo. Il nucleo può altresì far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.

4. Il nucleo è formato da sei membri, di cui tre docenti, uno dirigente o funzionario amministrativo dell'ateneo e due componenti designati, anche in ambito non universitario, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. Il nucleo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore.

5. Il nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che è approvato dal senato accademico.

Art. 13.

La commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio

1. Ogni facoltà istituisce una commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel resto dell'articolo commissione paritetica. Ove necessario, la commissione paritetica di facoltà può articolarsi in sottocommissioni distinte per settori culturali.

2. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di professori o ricercatori confermati e di studenti, di norma appartenenti ai consigli delle strutture didattiche. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di facoltà. La commissione paritetica elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente.

3. La commissione paritetica di facoltà:

a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà;

b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;

c) redige e trasmette alla commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà, avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione è trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;

d) invia alla commissione paritetica di ateneo il parere di cui all'art. 11, comma 1, lettera *m)*;

e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche;

f) formula pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 42.

Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità contiene le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili cui debbono attenersi gli organi centrali dell'Università e tutte le strutture e le articolazioni interne dell'ateneo.

2. La bozza di regolamento è predisposta dal consiglio di amministrazione ed è inviata per un parere alle strutture dell'ateneo, che possono far pervenire eventuali suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti e per la sola votazione finale, sentito il senato accademico, con parere vincolante.

3. In particolare, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:

a) precisa i livelli di responsabilità e gli ambiti di autonomia delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;

b) definisce procedure per pervenire a una ragionevole uniformità di assegnazione di risorse, sulla base di opportuni indicatori predisposti dal nucleo di valutazione di ateneo;

c) definisce le modalità di gestione contabile e finanziaria delle articolazioni dell'amministrazione centrale e di tutte le strutture ed articolazioni interne di ateneo;,

d) disciplina le modalità di gestione del patrimonio dell'ateneo, anche prevedendo l'istituzione di procedure di ammortamento;

e) disciplina ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti o dal presente statuto.

Art. 55.

Valutazione e controllo di gestione

1. L'ateneo istituisce un'apposita unità operativa di supporto al nucleo di valutazione di ateneo. La struttura funzionale dell'unità operativa viene approvata dal senato accademico, su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento dei propri compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il personale dell'ateneo, per realizzare il più ampio scambio di informazioni, anche ai fini di suggerire una tempestiva diffusione delle innovazioni.

2. I controlli interni di legittimità sono effettuati secondo le modalità definite nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sia per gli uffici e i servizi centrali che per i centri di spesa, sotto la supervisione del collegio dei revisori dei conti dell'ateneo.

00A10037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9220
Yen giapponese	99,74
Dracma greca	336,83
Corona danese	7,4543
Corona svedese	8,4090
Sterlina	0,61650
Corona norvegese	8,1890
Corona ceca	35,780
Lira cipriota	0,57336
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,23
Zloty polacco	4,0103
Tallero sloveno	207,8352
Franco svizzero	1,5488
Dollaro canadese	1,3625
Dollaro australiano	1,5951
Dollaro neozelandese	2,0124
Rand sudafricano	6,4194

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10206

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Giugno	109,2	1,5	3,3
	Luglio	109,4	1,7	3,5
	Agosto	109,4	1,6	3,5
	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	109,3		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2

00A10076

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della «Le Assicurazioni di Roma» Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1588 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della «Le Assicurazioni di Roma» - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con la modifica deliberata in data 3 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 5 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro il mese di aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano).

00A10006

Modificazioni allo statuto della «Gan Italia - Società per azioni - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni» (in breve Gan Italia S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 01589 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, deI decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia società per azioni Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.) con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 11 (Introduzione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea «anche» ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, altresì, «da almeno due membri del Collegio Sindacale»); art. 22 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); art. 23 (Introduzione della possibilità, anche per due sindaci, di convocare il Comitato esecutivo previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione); art. 26 (Riformulazione dell'articolo in materia di elezione e compenso del Collegio sindacale: «L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti ... e determina il compenso loro spettante» - in luogo della precedente previsione statutaria: «L'Assemblea ordinaria elegge, secondo la legge in vigore, il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai Sindaci effettivi ....». Nuova disciplina in materia di: *a)* scelta dei membri del Collegio sindacale: criteri; *b)* nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi e supplenti: modalità; *e)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale. Soppressione dell'ex comma finale: «Il primo Collegio Sindacale viene nominato nell'atto costitutivo»).

00A10007

Modificazioni allo statuto della «Meie assicurazioni - Società per azioni», in Milano

Con provvedimento n. 01590 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Meie assicurazioni - Società per azioni, con le modifiche deliberate in data 21 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 17 (Nuova disciplina: obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse - modalità. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di estensione delle facoltà attribuite al Consiglio di aniministrazione per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale: «... - nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà; nominare mandatari - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo» - in luogo della precedente previsione statutaria: «... nominare un direttore generale - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo); art. 20 (Nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalità; *b)* situazioni di ineleggibilità e di decadenza per i membri del Collegio sindacale e limiti al cumulo degli incarichi. Soppressione della precedente previsione statutaria: «La nomina dei Sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dalla Assemblea a sensi di legge»).

00A10008

Modificazioni allo statuto della «Meie assistenza S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 01591 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Meie assistenza S.p.a., con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di: *a)* tenuta e convocazione del Consiglio di amministrazione: «Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o da chi ne fa le veci, o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio sindacale» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato quando ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica»; *b)* modalità di convocazione: «La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore anche a mezzo telegramma, telex o telefax» - in luogo della precedente previsione statutaria: «La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione deve essere fatta telegraficamente». Nuova disciplina: possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione per videoconferenza - condizioni ed effetti. Soppressione degli ex comma finali in tema di presidenza delle riunioni consiliari e di verbalizzazione delle sedute); art. 19 (Nuova disciplina: obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi - modalità. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di estensione delle facoltà attribuite al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale: «... il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge può: - istituire un Comitato esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad un Amministratore delegato; - nominare uno o più Direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà; - nominare mandatari - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione degli affari sociali, nomina dirigenti e anche Direttori generali, ai sensi dell'articolo 2396 del Codice civile, a seconda delle esigenze, determinandone le qualifiche e i poteri di firma»); art. 20 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due sup-

plenti. Essi restano in carica un triennio e sono rieleggibili, Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea» - in luogo della precedente previsione statutaria: «La nomina del Collegio sindacale spetta all'Assemblea ordinaria, che ne determina anche i compensi. Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono rieleggibili». Nuova disciplina in materia di: *a)* situazioni di ineleggibilità e di decadenza per i membri del Collegio sindacale e limiti al cumulo degli incarichi; *b)* rimborso delle spese sostenute dai membri del Collegio sindacale in ragione del loro ufficio).

00A10009

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Con deliberazione n. 32 del 24 gennaio 2000, la Giunta camerale ha adottato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo che qui di seguito viene riportato:

Art. 1 *(Oggetto)* — 1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Camera di Commercio di Milano, sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Per determinate categorie di documenti è anche fissato il periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

2. La Camera di Commercio di Milano garantisce il diritto dei cittadini di accedere, nelle forme di cui al presente regolamento, ai documenti amministrativi da essa formati o comunque detenuti stabilmente, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, assicurando peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)* — 1. Il diritto di accesso riguarda sia i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo (deliberazioni, autorizzazioni, licenze, contratti, ordinanze ed altri), sia gli atti che ne costituiscono parte integrante, gli allegati, nonché gli atti interni preparatori (relazioni, istanze, pareri, documentazioni, certificati ed altri) e comunque tutti gli atti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 3 *(Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso)* — 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso, per il periodo eventualmente segnato a fianco di ciascuna, le seguenti categorie di documenti:

a) documenti riguardanti il personale dipendente contenenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, matricolare e reddituale, in questi due ultimi casi solo per la parte relativa ai dati la cui conoscenza può portare alla rilevazione di dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali;

b) documentazione attinente a procedimenti penali, nei limiti del segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, a provvedimenti sanzionatori, di dispensa dal servizio, nonché ad inchieste ispettive sommarie e formali; Periodo di differimento: fino alla definitiva conclusione del procedimento;

c) documenti contenenti dati e notizie di carattere economico presentati da aspiranti all'iscrizione in elenchi, albi, registri e ruoli camerali; Periodo di differimento: fino alla conclusione del procedimento amministrativo;

d) documenti contenenti dati e notizie di carattere sanitario presentati da aspiranti all'iscrizione in elenchi, albi, registri e ruoli camerali;

e) documenti contenenti dati o informazioni economico-statistiche presentati da ditte o soggetti esterni a seguito di richiesta o rilevazione dell'Ente assistita da garanzia di elaborazione globale e di non divulgazione individuale;

f) verbali di ispezioni effettuate su determinati prodotti, istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni, verbali di indagini conoscitive su richiesta ministeriale, accertamenti sull'utilizzo di determinate sostanze; Periodo di differimento: fino alla conclusione del procedimento;

g) documenti relativi all'impatto ambientale delle singole imprese che possano pregiudicare in concreto la riservatezza commerciale e industriale ivi compresa la proprietà intellettuale relativa alle tecnologie di produzione;

h) elenchi dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti; Periodo di differimento: dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

i) elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata; Periodo di differimento: dopo la comunicazione ufficiale da parte dell'Ente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata;

l) elaborati e schede di valutazione dei partecipanti al concorso; Periodo di differimento: fino alla conclusione delle singole fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati;

Fino a quando il procedimento concorsuale non è concluso l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

m) altra documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso; Periodo di differimento: fino all'adozione del provvedimento che approva la graduatoria;

n) documenti contenenti informazioni raccolte ai fini del rilascio di onorificenze; Periodo di differimento: fino alla conclusione del procedimento;

o) verbali di contestazioni di illeciti amministrativi, memorie difensive ed ordinanze ingiuntive; Periodo di differimento: fino alla conclusione del procedimento. La temporanea inaccessibilità dei documenti ivi indicati non riguarda la parte interessata;

p) atti inerenti all'attività difensiva quali i pareri professionali la cui esibizione possa tradursi in eventuale elemento di prova all'interno di possibili giudizi civili intentati avverso la Camera, da cui potrebbe derivare un grave danno alla pubblica amministrazione;

q) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa dell'ente;

r) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni; Periodo di differimento: fino alla conclusione della necessaria istruttoria;

s) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati nell'Archivio storico concernenti situazioni puramente riservate di persone ed imprese, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

1963, n. 1409; Periodo di differimento: 40 anni ad esclusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare che diventano liberamente consultabili dopo 70 anni;

t) relazioni riservate riguardanti considerazioni personali che non rientrano in un procedimento amministrativo, indirizzate al Segretario generale, sull'attività di comitati, commissioni, osservatori, gruppi di studio e/o di lavoro;

u) altri documenti contenenti dati personali sensibili di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, sempreché l'interesse sotteso all'istanza di accesso non possa essere agevolmente soddisfatto con il rilascio di copie di atti prive delle parti contenenti i dati di cui sopra.

2. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altri enti o amministrazioni pubbliche escludono dall'accesso e che la Camera di commercio detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 4 *(Tutela dei terzi).* — 1. Qualora la decisione positiva sull'istanza di accesso possa arrecare grave pregiudizio alla riservatezza dei terzi, l'amministrazione verifica se sussistono le condizioni per procedere all'avviso di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, valutando in particolare se vi sia la possibilità di un utile apporto procedimentale da parte dei terzi interessati.

2. In caso positivo l'avviso allega l'istanza di accesso ricevuta ed assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per eventuali controdeduzioni.

3. L'eventuale decisione positiva sull'istanza di accesso è comunicata al controinteressato che abbia manifestato la propria opposizione.

Art. 5 *(Costi dell'accesso).* — 1. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dei seguenti importi:

a) per il rilascio di una copia estratta dagli archivi elettromagnetici è dovuto il diritto di segreteria nella misura prevista dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 1996;

b) per il rilascio di semplice fotocopia di un documento è dovuto un rimborso spese secondo gli importi stabiliti dall'amministrazione e comunque nel limiti indicati dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella nota UCA27720/928/46 del 19 marzo 1993;

c) per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto di segreteria nella misura prevista dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modifiche. Non possono essere rilasciate copie autentiche di documenti detenuti non in originale;

d) le copie autentiche, espressamente richieste dall'interessato, sono soggette all'imposta di bollo nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato è dovuto un contributo spese nella misura indicata dalle disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

Art. 6 *(Aziende speciali).* — 1. L'accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalle Aziende speciali resta regolato dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti assunti da queste ultime, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti.

Art. 7 *(Norma di rinvio).* — 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

Art. 8 *(Integrazione e modificazione del regolamento).* — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, la Camera di commercio verifica la congruità delle categorie di documenti individuate dall'art 3, valutando altresì la possibilità di disciplinare, nelle prescritte forme regolamentari, ulteriori casi di limitazione del diritto di accesso.

Art. 9 *(Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità).* — 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di affissione all'albo camerale.

2. La Camera di commercio ne assicura la massima diffusione fra gli operatori economici, le organizzazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali.

00A10040

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del segretario generale in data 22 giugno 2000, n. 224, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, è stata cancellata dal registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività la ditta: De Russis Pietro, assegnatario del marchio di identificazione 31TE, in Roseto degli Abruzzi.

00A10097

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651169/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035